

Prot. n. _____ del _____

SCHEMA CONTRATTO APPLICATIVO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE M6 - COMPONENTE C1 - AMBITO INTERVENTO/MISURA SALUTE – INVESTIMENTO 1.2
«CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA» – SUB-INVESTIMENTO 1.2.3.
«TELEMEDICINA PER UN MIGLIORE SUPPORTO AI PAZIENTI CRONICI» – SUB-CODIFICA 1.2.3.2.
RELATIVA AI SERVIZI DI TELEMEDICINA

Obiettivo: Realizzazione dell'Infrastruttura Regionale di Telemedicina

INDICE

ARTICOLO 1 (DEFINIZIONI).....	7
ARTICOLO 2 (NORME REGOLATRICI)	10
ARTICOLO 3 (OGGETTO)	11
ARTICOLO 4 (DURATA E OPZIONI CONTRATTUALI)	11
ARTICOLO 4-BIS (FUNZIONI DI COORDINAMENTO DI AGENAS).....	13
ARTICOLO 5 (MODIFICA DEL CONTRATTO ESECUTIVO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA).....	12
ARTICOLO 6 (CORRISPETTIVI).....	13
ARTICOLO 7 (CONDIZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE)	18
ARTICOLO 8 (TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI)	19
ARTICOLO 9 (OBBLIGHI DELL'APPALTATORE)	22
ARTICOLO 10 (OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DAL PNRR)	25
ARTICOLO 11 (TRASPARENZA, PATTO DI INTEGRITÀ E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO)	27
ARTICOLO 12 (OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO E OBBLIGHI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE)	28
ARTICOLO 13 (SOSPENSIONE E ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI – PENALI – FORZA MAGGIORE).....	29
ARTICOLO 14 (VERIFICHE DI CONFORMITÀ).....	31
ARTICOLO 15 (GARANZIA DEFINITIVA)	31
ARTICOLO 16 (CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI)	31
ARTICOLO 17 (RISOLUZIONE).....	32
ARTICOLO 18 (RECESSO).....	34
ARTICOLO 19 (CERTIFICAZIONE DEL PRODOTTO <i>SOFTWARE</i> E DELL'INFRASTRUTTURA <i>CLOUD</i>)	35
ARTICOLO 20 (RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA).....	36
ARTICOLO 21 (SUBAPPALTO)	36
ARTICOLO 22 (CONTROLLO E VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI)	38
ARTICOLO 23 (DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO).....	39
ARTICOLO 24 (RISERVATEZZA)	39
ARTICOLO 25 (REFERENTI DELL'APPALTATORE)	39
ARTICOLO 26 (FORO COMPETENTE).....	40
ARTICOLO 27 (TRATTAMENTO DEI DATI – CONSENSO AL TRATTAMENTO)	40
ARTICOLO 28 (DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE)	41

ARTICOLO 29 (ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI).....	42
ARTICOLO 30 (DISPOSIZIONI FINALI).....	42

CONTRATTO APPLICATIVO

ARIA_2023_807 - Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per la stipula di un Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di Infrastruttura Regionale di Telemedicina

LOTTO N. 2 – CIG DELL'ACCORDO QUADRO _____ - CIG DERIVATO _____

TRA

Azienda regionale della salute (ARES Sardegna), con sede legale in Selargius (CA) e domiciliata ai fini del presente atto presso la medesima sede legale in Selargius (CA), Via Piero della Francesca n. 1, CAP 09047, C.F. e P. IVA 03990570925, PEC: protocollo@pec.aressardegna.it, in persona dell'ing. Marco Galisai, nato a Teti (NU) il 23/04/1961, C.F. GLSMRC61D23L153L, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento per la Sanità Digitale e l'Innovazione Tecnologica dell'Azienda regionale della salute, domiciliato per la carica presso la sede della medesima Azienda

(di seguito, per brevità, anche «**ARES**» o «**Amministrazione Contraente**»)

E

GPI S.p.A., con sede legale in Trento (TN), via Ragazzi del '99 n. 13, CAP 38123, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Trento al numero 01944260221, P. IVA 01944260221, PEC gpi@pec.gpi.it, domiciliata ai fini del presente atto in Trento (TN), via Ragazzi del '99 n. 13, CAP 38123, in persona del dott. Oscar Fruet, procuratore speciale, giusta Procura del 23/10/2013 repertorio n. 9.226 – atto n. 6.465 del Notaio dr. Guglielmo Giovanni Reina, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo composto, oltre che da quest'ultima, dai seguenti operatori economici:

- la mandante The Boston Consulting Group S.r.l, sede legale in Milano, Via Ugo Foscolo 1, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi al n. IT08051620154, P. IVA IT08051620154, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Ugo Foscolo 1;
- la mandante CARDIOLINE S.P.A., sede legale in TRENTO (TN), Via LINZ, n. 151, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di TRENTO al n. 03153711209 – REA n. TN-209224, P. IVA 03153711209, domiciliata ai fini del presente atto in TRENTO (TN), Via LINZ, n. 151;
- la mandante Deloitte Consulting S.r.l. Società Benefit, sede legale in Milano, Via Tortona 25, CAP 20144, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi al n. 03945320962, P. IVA 03945320962, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Tortona 25, CAP 20144;
- la mandante VODAFONE ITALIA SPA, sede legale in IVREA (TO), Via JERVIS 13, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di TORINO al n. 93026890017, P. IVA 08539010010, domiciliata ai fini del presente atto in Via Lorenteggio, 240 Milano (MI) – 20147;

giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Milano, dott. FILIPPO ZABBAN, repertorio n. 76289

(di seguito complessivamente nominati, per brevità, anche solo «**Appaltatore**»)

(l'Amministrazione Contraente e l'Appaltatore sono, nel prosieguo, collettivamente denominati anche come le «**Parti**»)

PREMESSO CHE

- A)** il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, «**PNRR**»), approvato con Decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 il Consiglio dell'Unione Europea (nel prosieguo, la «**Decisione di Esecuzione**») e il Piano nazionale per gli investimenti complementari (d'ora in poi, «**PNC**») destinano alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute complessivi euro 8.042.960.665,58, di cui euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro

1.450.000.000,00 a valere sul PNC, per sostenere importanti investimenti a beneficio del Servizio sanitario nazionale da concludere entro il 2026;

- B)** la **Missione 6 "Salute"** del PNRR (di seguito, «**M6 - Salute**»), cofinanziata con il PNC, mira a potenziare il Servizio sanitario nazionale per migliorarne l'efficacia nel rispondere ai bisogni di cura e assistenza delle persone a livello locale, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell'emergenza pandemica;
- C)** nello specifico, la componente 1 della M6 - Salute, denominata «*Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale*», comprende l'investimento 1.2, intitolato «*Casa come primo luogo di cura e telemedicina*», in cui rientra, tra le altre cose, il sub-investimento 1.2.3 denominato «*Telemedicina per supportare al meglio i pazienti con malattie croniche*», che mira:
- (i) a finanziare progetti che consentano interazioni medico-paziente a distanza (quali, in particolare, la diagnostica e il monitoraggio);
 - (ii) a creare una piattaforma nazionale per lo *screening* di progetti di telemedicina (in linea con quanto previsto dalla M6 - Salute, Componente 2, Investimento 1.3);
 - (iii) a finanziare iniziative di ricerca *ad hoc* sulle tecnologie digitali in materia di sanità e assistenza;
- D)** in merito alla *governance* dei predetti investimenti, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 ha ricompreso il sub-investimento 1.2.3 tra gli interventi rispetto ai quali il Ministero della Salute svolge il ruolo di «*amministrazione centrale titolare dell'investimento*», secondo la definizione datane dall'art. 1, comma 4, lett. l), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- E)** inoltre, il citato D.M. del 6 agosto 2021 ha previsto uno stanziamento di € 1.000.000.000,00 (Euro un miliardo/00) per il sub-investimento 1.2.3 («*Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici*») della Componente 1 della M6 - Salute;
- F)** in seguito, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 novembre 2021 ha modificato il citato D.M. 6 agosto 2021, precisando che la titolarità dell'investimento e dei relativi stanziamenti è attribuita al Ministero della salute con l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) «*come soggetto attuatore*» (d'ora innanzi anche «**Agenas**» o «**Soggetto Attuatore**») e con il Ministro delegato per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale (d'ora in poi «**MITD**») come altra amministrazione coinvolta;
- G)** con Decreto del Ministero della Salute 1° aprile 2022 è stata ulteriormente dettagliata la ripartizione delle risorse di cui ai citati DD.MM. del 6 agosto 2021 e del 23 novembre 2021, suddividendo ciascun investimento e sub-investimento in sub-codifiche e specificando l'importo destinato all'attuazione di queste ultime;
- H)** in particolare, il D.M. 1° aprile 2022 ha previsto che il sub-investimento 1.2.3 si articoli in:
- 1) sub-codifica 1.2.3.1, relativa alla «*Piattaforma di telemedicina*», per la quale sono stanziati € 250.000.000,00;
 - 2) sub-codifica 1.2.3.2, avente ad oggetto i «*Servizi di telemedicina*», cui è stata destinata una somma di complessivi € 750.000.000,00;
- I)** con Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il MITD, del 21 settembre 2022, sono state approvate le Linee Guida concernenti i requisiti funzionali e i livelli di servizio applicabili ai servizi di telemedicina, predisposte da Agenas ai sensi dell'art. 12, comma 15-*undecies*, lett. a), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179/2012, convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- J)** il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro delegato per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, del 30 settembre 2022 ha disciplinato le procedure di selezione delle soluzioni di telemedicina, di diffusione di tali soluzioni sul territorio nazionale nonché i meccanismi di valutazione delle proposte di fabbisogno regionale per i servizi minimi di telemedicina in attuazione del sub-investimento 1.2.3., sub-codifica 1.2.3.2. Nello specifico, tale D.M.:
- (i) ha dato atto che Regione Lombardia e Regione Puglia sono state individuate quali Regioni capofila (nel prosieguo anche «**Regioni Capofila**») con il compito specifico di provvedere, anche avvalendosi delle proprie centrali di committenza, alle procedure di acquisizione di soluzioni di telemedicina conformi alle Linee Guida di cui al citato art. 12, comma 15-*undecies*, lett. a), del D.L. n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012;

- (ii) ha previsto che Agenas, in qualità di Soggetto Attuatore del sub-investimento 1.2.3, stipuli con le Regioni Capofila apposite convenzioni al fine di disciplinare le modalità di attuazione degli interventi di cui alle predette linee di investimento;
- (iii) ha stabilito che, ai fini della realizzazione dell'iniziativa, tutte le Regioni e le Province autonome trasmettano ad Agenas il proprio fabbisogno relativo ai servizi minimi di telemedicina;
- (iv) ha disposto che un'apposita commissione tecnica valuti i fabbisogni e i piani operativi trasmessi dalle Regioni e dalle Province autonome, verificandone la conformità alle Linee Guida adottate ai sensi del citato art. 12, comma 15-undecies, lett. a), del D.L. n. 179/2012, e che, in seguito a tale valutazione, le Regioni Capofila pubblichino i bandi di gara per la realizzazione dei servizi di telemedicina sopra descritti;
- (v) ha previsto che, al fine di consentire l'attivazione dell'«*Infrastruttura regionale di telemedicina*» nei tempi previsti dall'investimento PNRR M6C1 1.2.3, le Regioni e le Province autonome aderenti all'iniziativa stipolino con le Regioni Capofila appositi accordi ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, per brevità, «**Codice dei Contratti Pubblici**»);
- (vi) ha approvato le «Linee di indirizzo per i servizi di telemedicina»;
- K)** l'art. 1, comma 455, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che «*Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali, delle Amministrazioni locali, delle Amministrazioni del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio*»;
- L)** l'art. 6, comma 12, lett. a), della Legge di Regione Lombardia 31 luglio 2013, n. 5 ha disposto che le funzioni di centrale di committenza per l'acquisizione di beni e servizi a favore dei soggetti indicati nell'art. 1, comma 455, della Legge n. 296/2006 siano svolte da ARCA S.p.A.;
- M)** l'art. 1 della Legge di Regione Lombardia 3 aprile 2019, n. 6 ha disposto la fusione di ARCA S.p.A., di Lombardia Informatica S.p.A. e di Infrastrutture Lombarde S.p.A. e la conseguente costituzione dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti – ARIA (d'ora in poi, «**ARIA**» o «**Stazione Appaltante**»), la quale è subentrata in tutti i rapporti giuridici delle predette società e ha conservato la titolarità delle funzioni precedentemente attribuite dalle norme di legge vigenti ad ARCA S.p.A.;
- N)** in seguito, Regione Lombardia, in qualità di Regione Capofila, ha sottoscritto con tutte le Regioni e le Province autonome aderenti all'iniziativa le convenzioni di cui all'art. 1, comma 5, del D.M. 30 settembre 2022, recante la delega allo svolgimento della procedura di aggiudicazione volta all'acquisto della soluzione applicativa e dei connessi servizi a favore degli stessi enti o di quelli diversi che sono stati incaricati di aderire per loro conto alla procedura di acquisto (di seguito anche gli «**Enti Regionali o Provinciali**»);
- O)** in esecuzione di quanto precede ed in qualità di Stazione Appaltante, ARIA ha espletato una gara a procedura aperta, svolta in ambito comunitario ed indetta con bando pubblicato sulla G.U.U.E. in data 22/06/2023 e sulla G.U.R.I. in data 26/06/2023 (d'ora in poi la «**Procedura**»), per la stipula dell'accordo quadro con un massimo di 3 (tre) pluriaggiudicatari (di seguito «**Accordo Quadro**») e suddiviso in due lotti territoriali (Nord e Centro-Sud), avente ad oggetto la realizzazione dell'infrastruttura regionale di telemedicina, sul quale basare i contratti applicativi (d'ora in poi «**Contratti Applicativi**») che le Regioni e le Province autonome aderenti oppure gli Enti Regionali o Provinciali individuati da queste ultime potranno aggiudicare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
- P)** all'esito della Procedura, l'Appaltatore: RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., RTI Consorzio Reply Public Sector e RTI GPI S.p.A. sono risultati aggiudicatari dei lotti dell'Accordo Quadro secondo quanto di seguito riportato

LOTTO 2			
CIG	Valore (IVA esclusa)	Aggiudicatari	Valore economico minimo e massimo (IVA esclusa)
98998449B4	€ 141.067.591,00	1° RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.	€ 64.891.091,86- € 74.765.823,23
		2° RTI Consorzio Reply Public Sector	€ 39.498.925,48 - €

LOTTO 2			
CIG	Valore (IVA esclusa)	Aggiudicatari	Valore economico minimo e massimo (IVA esclusa)
			57.837.712,1
		3° RTI GPI S.p.A.	€12.696.083,19 - € 26.802.842,29

- Q)** i predetti aggiudicatari e la Stazione Appaltante hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nell'Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel predetto documento, nei relativi allegati nonché nei successivi Contratti Applicativi;
- R)** l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula dell'Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva e la eventuale polizza assicurativa;
- S)** con atto del 25/06/2024, ARIA e l'Appaltatore hanno sottoscritto l'Accordo Quadro per l'affidamento delle attività di servizi di progettazione;
- T)** è stata verificata la capienza economica per l'attivazione del presente Contratto Applicativo nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui al punto precedente;
- U)** in data 30/10/2024 (PG 2024/65145) il Responsabile Unico Del Procedimento Ing. Gianmaria Mancosu , per conto dell'Amministrazione Contraente: ARES Sardegna ha inviato il Piano dei Fabbisogni all'Appaltatore, per l'acquisto delle prestazioni di Infrastruttura Regionale di Telemedicina;
- V)** in data 10/12/2024 (PG 2024/71779) l'Appaltatore ha inviato il Piano Operativo contenente la descrizione operativa delle modalità di erogazione delle prestazioni richieste dall'Amministrazione Contraente;
- W)** in data _____ l'Amministrazione Contraente ha approvato il Piano Operativo e contestualmente lo schema del presente Contratto Applicativo.
- X)** le presenti premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Applicativo e hanno valore negoziale tra le Parti.

Ciò premesso, tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Definizioni)

1. Nell'ambito del presente Contratto Applicativo si intende per:
- a) «**Accordo Quadro**»: l'Accordo Quadro concluso da ARIA all'esito della Procedura descritta nelle premesse, per stabilire le modalità di conclusione e le condizioni contrattuali dei Contratti Applicativi che le Regioni, le Province autonome e/o gli Enti Regionali e Provinciali incaricati dalle stesse hanno facoltà di concludere con gli Aggiudicatari, mediante adesione ai termini e alle condizioni fissate dall'Accordo Quadro, e senza riapertura del confronto competitivo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici;
- b) «**Aggiudicatari**»: le imprese, i raggruppamenti temporanei o i consorzi di imprese che sono risultati aggiudicatari del lotto 2 dell'Accordo Quadro nell'ambito della Procedura descritta in premessa;
- c) «**Amministrazioni Contraenti**»: le Regioni, le Province autonome che hanno sottoscritto con Regione Lombardia la convenzione di cui all'art. 1, comma 5, del D.M. 30 settembre 2022, conferendo delega ad ARIA per lo svolgimento della procedura di aggiudicazione dell'Accordo Quadro, nonché gli Enti Regionali o Provinciali nonché gli altri soggetti giuridici eventualmente individuati nella convenzione con la convenzione con la Regione Capofila;
- d) «**Appaltatore**»: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese indicato nell'epigrafe del presente atto, che rientra fra gli Aggiudicatari del lotto 2 dell'Accordo Quadro, con una quota massima

pari al 19% del valore contrattuale di tale Accordo Quadro, e al quale l'Amministrazione Contraente ha affidato il presente Contratto Applicativo con le modalità descritte in premessa;

- e) «**Certificato di Regolare Esecuzione**»: il certificato emesso, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei Contratti Pubblici, al termine dell'attività di verifica di conformità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e all'esito positivo di tale verifica;
- f) «**Certificato di Ultimazione delle Prestazioni**»: il certificato attestante il completamento delle prestazioni contrattuali;
- g) «**Codice dei Contratti Pubblici**»: il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- h) «**Codice Identificativo di Gara**» o «**CIG**»: il codice di cui all'art. 3, comma 5, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione all'affidamento oggetto dell'Accordo Quadro;
- i) «**Codice Unico di Progetto**» o «**CUP**»: il codice relativo ai progetti di investimento pubblici di cui all'art. 11, comma 1, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e all'art. 3, comma 5, della Legge n. 136/2010, rilasciato in relazione alle attività di cui all'Accordo Quadro;
- j) «**Contratto Applicativo**»: il presente contratto stipulato da ciascuna Amministrazione Contraente con l'aggiudicatario dell'Accordo Quadro, indica le Condizioni Particolari di Contratto per ogni singolo intervento;
- k) «**Corrispettivo**»: il corrispettivo per l'esecuzione del presente Contratto Applicativo, di cui all'art. 5 del presente Contratto Applicativo;
- l) «**Disciplinare di gara**»: il documento allegato al presente atto che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, contenente altresì le condizioni e le modalità per la conclusione dei singoli Contratti Applicativi;
- m) «**Documenti di Gara**»: i documenti relativi alla Procedura di aggiudicazione dell'Accordo Quadro, fra cui rientrano:
 - (i) il Bando di Gara;
 - (ii) il Disciplinare di Gara;
 - (iii) il Capitolato Tecnico;
 - (iv) i chiarimenti forniti da ARIA in fase di gara in relazione ai quesiti pervenuti dagli operatori economici concorrenti, i quali chiarimenti sono pubblicati (unitamente alle relative richieste in forma anonima) sul sito internet www.ariaspa.it;
 - (v) il Patto d'Integrità;
- n) «**Documento Unico di Regolarità Contributiva**» o «**DURC**»: il documento di cui all'art. 8 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015, che contiene le informazioni in merito alla posizione dell'Appaltatore, dei subappaltatori e/o dei subcontraenti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali;
- o) «**Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze**» o «**DUVRI**»: il documento redatto dall'Amministrazione Contraente ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, contenente l'indicazione dei rischi da interferenze per il personale e delle misure volte ad eliminare o ridurre al minimo tali rischi;
- p) «**Direttore dell'Esecuzione**»: il soggetto incaricato di svolgere direttamente i compiti di coordinamento, direzione, vigilanza e controllo tecnico-contabile durante l'esecuzione dei servizi, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dell'art. 101 del Codice dei Contratti Pubblici;
- q) «**Filiera dei Subcontratti**»: la successione dei Subcontratti a partire da quello affidato dall'Appaltatore ad altro operatore economico;
- r) «**Forza Maggiore**»: ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente imprevisto od imprevedibile, non direttamente imputabili alla parte che lo invoca, che non sia stato possibile impedire usando la dovuta diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto, l'adempimento

delle obbligazioni in via temporanea o permanente, ivi comprese le circostanze che costituiscono cause di impossibilità sopravvenuta sia essa temporanea o definitiva. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di caso fortuito eventi quali:

- (i) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano ARIA e/o le Amministrazioni Contraenti, l'Appaltatore, per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto;
 - (ii) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni ed altre agitazioni civili;
 - (iii) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
 - (iv) fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;
 - (v) epidemie e contagi;
 - (vi) indisponibilità prolungata di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili all'Amministrazione Contraente, all'Appaltatore per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto Applicativo;
 - (vii) atti od omissioni delle autorità, che non siano determinati dal comportamento doloso, colposo, negligente o omissivo della parte che ne subisce la conseguenza;
- s) **«Infrastruttura Regionale di Telemedicina»** o **«IRT»**: una piattaforma digitale integrata, funzionale all'erogazione dei servizi minimi di televisita, teleassistenza, teleconsulto e telemonitoraggio in favore degli operatori professionali e degli utenti del Servizio Sanitario Nazionale, in conformità alle Linee guida approvate ai sensi dell'art. 12, comma 15-undecies, lett. a), del D.L. n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012;
- t) **«Negozio Elettronico della Centrale Acquisti»** o **«NECA»**: il servizio telematico di Regione Lombardia che permette alle pubbliche amministrazioni di acquistare beni e servizi dalle convenzioni e/o accordi quadro attivati a seguito dell'aggiudicazione di una procedura ad uno o più operatori economici, che diventeranno i fornitori delle medesime convenzioni o accordi quadro.
- u) **«Offerta»**: l'intero complesso di atti e documenti presentati dall'Appaltatore in fase di presentazione del Piano Operativo, in conformità alle previsioni della documentazione di gara;
- v) **«Ordinativo di Fornitura»**: il documento in formato elettronico che viene generato e trasmesso dall'Amministrazione Contraente attraverso il NECA e con cui le stesse Amministrazioni Contraenti richiedono all'Appaltatore l'erogazione delle prestazioni oggetto del Contratto Applicativo;
- w) **«Patto di Integrità»**: il Patto di Integrità approvato da ARES Sardegna con Deliberazione n. 292 del 15/11/2024, allegato al presente Contratto Applicativo;
- x) **«Piano dei Fabbisogni»**: il documento inviato dal Responsabile Unico del Procedimento dell'Amministrazione Contraente all'Appaltatore, con cui vengono indicati i servizi da acquisire, le indicazioni di tipo progettuale e quantitativo, le modalità tecniche ed operative per l'erogazione dei servizi e i corrispettivi unitari da applicare, in funzione di quelli previsti nell'Accordo Quadro, nonché tutte le informazioni tecniche, funzionali ed economiche che l'Amministrazione ritenga utile indicare ai fini della conclusione di un Contratto Applicativo;
- y) **«Piano Operativo»**: il documento inviato dall'Appaltatore all'Amministrazione Contraente in risposta al Piano dei Fabbisogni e contenente la descrizione operativa delle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo Piano dei Fabbisogni, dal Capitolato Tecnico, dal resto dei Documenti di Gara e dall'Offerta presentata in fase di aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
- z) **«Progetto»**: l'insieme di elaborati posti a base di gara, che illustrano le prestazioni da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli e contiene tutte le informazioni riferite alle caratteristiche della soluzione applicativa e dei connessi servizi per la realizzazione dell'IRT. Il progetto determina in ogni dettaglio le prestazioni da realizzare da realizzare e il relativo costo;
- aa) **«Referente dell'Appaltatore»**: il soggetto designato dall'Appaltatore con il compito di rappresentarlo a tutti gli effetti, interloquendo con il responsabile del procedimento o con persona dallo stesso designata;

- bb) «**Regolamento**»: il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e successive modifiche e integrazioni, nella parte in cui tale provvedimento è ancora in vigore;
 - cc) «**Responsabile Unico del Procedimento**» o «**RUP**»: il soggetto nominato dall'Amministrazione Contraente, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici, cui è demandata la titolarità della procedura di affidamento e della gestione della fase esecutiva del presente Contratto Applicativo, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici e del Regolamento;
 - dd) «**Responsabile della Protezione dei Dati**»: il soggetto nominato dal Titolare del Trattamento e/o dal Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 37 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016, il quale è tenuto all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 39 del medesimo Regolamento n. 2016/679/UE;
 - ee) «**Responsabile del Trattamento**»: il soggetto che è nominato dall'Amministrazione Contraente, ai sensi dell'art. 28, paragrafo 4, del Regolamento n. 2016/679/UE, responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti e/o trattati in esecuzione del Contratto Applicativo;
 - ff) «**Sito**»: il profilo del committente, ovvero lo spazio *web* riportato all'indirizzo www.ariaspa.it, nel quale sono reperibili la documentazione, le informazioni e la modulistica relativa all'Accordo Quadro;
 - gg) «**Subappalto**»: il contratto mediante il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Applicativo, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, nella misura indicata all'interno del Piano Operativo;
 - hh) «**Subappaltatore**»: l'operatore economico che ha concluso con l'Appaltatore un contratto di Subappalto;
 - ii) «**Subcontratto**»: il contratto, diverso dal Subappalto, che l'Appaltatore, il Subappaltatore o un altro Subcontraente, a qualsiasi livello della Filiera dei Subcontratti, stipulano con un altro operatore economico per affidare a quest'ultimo l'esecuzione di prestazioni comprese nel Contratto Applicativo, ai sensi dell'art. 105, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici;
 - jj) «**Subcontraente**»: l'operatore economico che ha concluso con l'Appaltatore, con un Subappaltatore o con un altro Subcontraente un Subcontratto diverso dal Subappalto;
 - kk) «**Subresponsabile del Trattamento**»: il soggetto che è nominato dal Responsabile del Trattamento, con apposito atto, anche di natura negoziale, e previa autorizzazione dell'Amministrazione Contraente, per lo svolgimento di attività di trattamento dei dati personali ad esso delegate dal medesimo Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'art. 28, paragrafo 4, del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016;
 - ll) «**Titolare del Trattamento**»: l'Amministrazione Contraente o altro soggetto che, in base alla normativa applicabile, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali ai sensi del citato Regolamento n. 2016/679/UE nell'ambito del presente Contratto Applicativo;
 - mm) «**Valore Contrattuale**»: l'importo complessivo per l'affidamento del Contratto Applicativo avente per la realizzazione dell'infrastruttura regionale di telemedicina nell'ambito dei progetti PNRR rientranti nella M6 – Salute, Componente 1 «Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale», investimento 1.2 «Casa come primo luogo di cura e telemedicina», sub-investimento 1.2.3 «Telemedicina per supportare al meglio i pazienti con malattie croniche», oggetto del singolo Contratto Applicativo;
 - nn) «**Verifica di Conformità**»: l'attività di verifica di conformità e di esecuzione a regola d'arte delle prestazioni contrattuali.
2. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole del Contratto Applicativo disponga diversamente.
3. I termini di cui al comma 1 del presente articolo che sono definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

Articolo 2

(Norme regolatrici)

1. I termini contenuti nel presente Contratto Applicativo hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

2. L'esecuzione della prestazione oggetto del presente Contratto Applicativo è regolata in via gradata:
 - a) dalle clausole del presente Contratto Applicativo e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del Contratto Applicativo, i quali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo Contratto Applicativo, anche se non materialmente allegati a quest'ultimo;
 - b) dalle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici;
 - c) dalle norme, anche regionali, in materia di contabilità delle Amministrazioni Contraenti;
 - d) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nella parte ancora in vigore;
 - e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
3. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Contratto Applicativo e relativi allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta presentata in fase di aggiudicazione dell'Accordo Quadro, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui la stessa Offerta contenga, a giudizio dell'Amministrazione Contraente, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi allegati.
4. Tutti i termini espressi in numero di giorni nel Contratto Applicativo e nei Documenti Contrattuali, vanno intesi nel senso di giorni naturali e consecutivi e, quindi, comprensivi di ogni eventuale festività.
5. Gli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Applicativo (nel prosieguo anche «**Allegati**») sono:
 - a) Allegato "A": Accordo Quadro;
 - b) Allegato "B": Capitolato Tecnico;
 - c) Allegato "C": Offerta dell'Appaltatore;
 - d) Allegato "D": Piano dei Fabbisogni;
 - e) Allegato "E": Piano Operativo;
 - f) Allegato "F": Patto di Integrità.

Articolo 3

(Oggetto)

1. L'Amministrazione Contraente affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, per il Corrispettivo di cui all'art. 5 del presente Contratto Applicativo, a perfetta regola d'arte e secondo la miglior tecnica, le prestazioni contrattuali indicate nel presente articolo, secondo le prescrizioni contenute nel presente Contratto Applicativo, nel Piano dei Fabbisogni e nei relativi allegati, in conformità alla normativa vigente.
2. L'Appaltatore si impegna ad offrire le seguenti prestazioni contrattuali, secondo quanto specificato nel Piano dei Fabbisogni e nel Piano Operativo:
 - a) messa a disposizione dell'Infrastruttura Regionale di Telemedicina, come definita dall'art. 2, comma 1, lett. w), del presente Accordo Quadro;
 - b) servizi di televisita;
 - c) servizi di teleconsulto;
 - d) servizi di teleassistenza;
 - e) servizi di telemonitoraggio di livello 1;
 - f) servizi di telemonitoraggio di livello 2;
 - g) servizi di assistenza e supporto;
 - h) servizio di manutenzione evolutiva e supporto specialistico.

Articolo 4

(Durata e opzioni contrattuali)

1. Il presente Contratto Applicativo avrà una durata di **24 mesi (con ulteriori 24 opzionali)**, con decorrenza dell'efficacia dalla data della sottoscrizione.
2. È espressamente prevista, in favore dell'Amministrazione contraente, un'opzione di rinnovo del presente Contratto Applicativo per un periodo di ulteriori **24 mesi**, da esercitarsi mediante semplice richiesta scritta da inoltrare via PEC all'Appaltatore entro il termine di scadenza naturale del contratto.

Articolo 4-bis

(Funzioni di coordinamento di Agenas)

1. Agenas, in qualità di soggetto attuatore per la realizzazione dell'investimento 1.2.3.2, citato in premessa, eserciterà un ruolo di monitoraggio per il raggiungimento delle milestone e dei target relativi al PNRR.
2. Agenas svolge funzioni di coordinamento centrale delle attività relative ai servizi di manutenzione evolutiva, di supporto specialistico nonché riguardo al servizio di telemonitoraggio di Livello 2.
3. In aggiunta alle funzioni di cui al comma precedente, Agenas svolgerà funzioni di controllo sull'attuazione e sulla valutazione dello stato di avanzamento complessivo delle attività afferenti ai servizi di manutenzione evolutiva, di supporto specialistico nonché al servizio di telemonitoraggio di Livello 2.
4. Con riferimento alle attività relative ai servizi di manutenzione evolutiva, di supporto specialistico e di telemonitoraggio di Livello 2, Agenas svolgerà azioni volte a consentire l'omogeneità delle attività sul territorio, l'uniformità delle evoluzioni della soluzione per tutte le Amministrazioni Contraenti nonché una corretta ripartizione dei costi tra queste ultime, il tutto come meglio precisato nel Capitolato Tecnico.
5. Prima di richiedere all'Appaltatore l'esecuzione di attività e/o l'effettuazione di interventi riconducibili ai servizi di manutenzione evolutiva, di supporto specialistico, l'Amministrazione Contraente dovrà richiedere ad Agenas, per il tramite di Aria, l'autorizzazione allo svolgimento delle predette attività e/o interventi.
6. Qualora Agenas autorizzi la realizzazione delle attività e/o degli interventi di manutenzione evolutiva, di supporto specialistico, l'Amministrazione Contraente potrà richiedere all'Appaltatore l'esecuzione delle predette attività e/o interventi nell'ambito del Contratto Applicativo.
7. Aria farà da punto di riferimento sia per Agenas che per le Amministrazioni contraenti per la gestione delle richieste di cui al precedente comma 5, occupandosi di raccogliere, facendo una prima valutazione preliminare finalizzata a valutare gli impatti sulla soluzione e sul coinvolgimento condiviso tra più amministrazioni, sottoponendo ad Agenas le diverse proposte riportando le conseguenti indicazioni operative alle Amministrazioni Contraenti interessate.

Articolo 5

(Modifica del contratto esecutivo durante il periodo di efficacia)

1. L'Amministrazione Contraente può, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici, chiedere all'Appaltatore prestazioni supplementari rispetto all'oggetto del presente Contratto Applicativo, che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), del Codice dei Contratti Pubblici; l'Amministrazione Contraente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8, del medesimo Codice dei Contratti Pubblici.
2. L'Amministrazione Contraente può apportare modifiche al presente Contratto Applicativo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), del Codice dei Contratti Pubblici, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici l'Amministrazione Contraente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, l'Amministrazione Contraente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici.
3. L'Amministrazione Contraente potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del Codice dei Contratti Pubblici, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.
4. Così come chiarito dal Comunicato ANAC del 23 marzo 2021, l'Amministrazione Contraente potrà imporre all'Appaltatore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di 1/5 (un quinto) dell'importo del Contratto Applicativo alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dal medesimo Contratto

Applicativo, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al combinato disposto dei commi 1, lett. c) e 12 dell'art. 106, del Codice dei Contratti Pubblici. In tal caso, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto Applicativo.

- Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici.
- Eventuali esigenze di modifica del Piano dei Fabbisogni e del Piano Operativo che non hanno impatto sul Corrispettivo del Contratto Applicativo possono essere gestite in autonomia dall'Amministrazione Contraente, secondo le modalità e le forme previste dalla normativa vigente.

Articolo 6 (Corrispettivi)

- Il Corrispettivo del presente Contratto Applicativo è pari a **€ 13.208.342,78** dei quali **€ 9.043.755,86 (Euro NOVEMILIONIQUARANTATREMILASETTECENTOCINQUANTACINQUE/86), IVA esclusa per i primi 24 mesi di contratto ed € 4.164.586,98 (Euro QUATTROMILIONICENTOSESENTAQUATTROMILACINQUECENTOOT-TANTASEI/98) per i 24 mesi di possibile opzione successiva.**
- Il Corrispettivo è determinato sulla base del dimensionamento dei servizi acquistati dall'Amministrazione Contraente e dei prezzi unitari relativi a ciascuna tipologia di prestazione, **ridotti in misura pari al ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore** nell'ambito della Procedura di aggiudicazione dell'Accordo Quadro, come di seguito riportati:

Costi una tantum per ciascuna categoria di prestazione	Regione Media
Infrastruttura Regionale di Telemedicina	€ 298.360,80
Servizio di Televisita	€ 155.000,00
Servizio di Teleassistenza	€ 128.524,80
Servizio di Teleconsulto	€ 155.000,00
Servizio di Telemonitoraggio (Livello 1)	€ 275.860,76
Servizio di Telemonitoraggio (Livello 2)	€ 70.694,50
Integrazione sistema/i di Telemonitoraggio (Livello 2) [da calcolare in base al numero di sistemi da integrare]	€ 0,00
TOTALE	€ 1.083.440,86

Costi fissi annuali per ciascuna categoria di prestazione	Regione Media	Numero di annualità	Importi
Infrastruttura Regionale di Telemedicina	€ 76.828,80	2	€ 153.657,60
Servizio di Televisita	€ 28.875,26	2	€ 57.750,52
Servizio di Teleassistenza	€ 22.815,36	2	€ 45.630,72
Servizio di Teleconsulto	€ 28.875,26	2	€ 57.750,52
Servizio di Telemonitoraggio (Livello 1)	€ 64.377,51	2	€ 128.755,02
Servizio di Telemonitoraggio (Livello 2)	€ 10.860,50	2	€ 21.721,00

TOTALE PRIMO ANNO	€ 232.632,69
TOTALE 24 MESI	€ 465.265,38

Costi d'uso mensili per scaglione	Infrastruttura Regionale di Telemedicina	Servizio di Televisita	Servizio di Teleassistenza	Servizio di Teleconsulto	Servizio di Telemonitoraggio (Livello 1)	Servizio di assistenza e supporto
S1	€ 301,60	€ 166,16	€ 85,76	€ 166,16	€ 500,32	€ 52,50
S2	€ 905,60	€ 498,48	€ 257,28	€ 498,48	€ 1.501,49	€ 157,50
S3	€ 1.509,60	€ 830,80	€ 428,80	€ 830,80	€ 2.502,66	€ 262,50
S4	€ 2.214,40	€ 1.204,66	€ 600,32	€ 1.204,66	€ 10.603,18	€ 385,00
S5	€ 3.925,60	€ 2.118,54	€ 1.029,12	€ 2.118,54	€ 27.303,48	€ 682,50
S6	€ 6.542,40	€ 3.531,52	€ 1.715,20	€ 3.531,52	€ 45.506,33	€ 1.137,50
S7	€ 9.160,00	€ 4.943,88	€ 2.401,28	€ 4.943,88	€ 63.708,65	€ 1.592,50
S8	€ 11.776,80	€ 6.356,24	€ 3.088,00	€ 6.356,24	€ 81.910,97	€ 2.047,50
S9	€ 14.393,60	€ 7.769,22	€ 3.774,08	€ 7.769,22	€ 100.113,29	€ 2.502,50
S10	€ 17.011,20	€ 9.181,58	€ 4.460,16	€ 9.181,58	€ 118.316,14	€ 2.957,50
S11	€ 19.628,00	€ 10.593,94	€ 5.146,24	€ 10.593,94	€ 136.518,46	€ 3.412,50
S12	€ 22.244,80	€ 12.006,30	€ 5.832,32	€ 12.006,30	€ 154.720,78	€ 3.867,50
S13	€ 24.861,60	€ 13.419,28	€ 6.518,40	€ 13.419,28	€ 172.923,10	€ 4.322,50
S14	€ 27.479,20	€ 14.831,64	€ 7.204,48	€ 14.831,64	€ 191.125,95	€ 4.777,50
S15	€ 30.096,00	€ 16.244,00	€ 7.891,20	€ 16.244,00	€ 209.328,27	€ 5.232,50
S16	€ 32.712,80	€ 17.656,36	€ 8.577,28	€ 17.656,36	€ 227.530,59	€ 5.687,50
S17	€ 35.330,40	€ 19.069,34	€ 9.263,36	€ 19.069,34	€ 245.733,44	€ 6.142,50
S18	€ 37.947,20	€ 20.481,70	€ 9.949,44	€ 20.481,70	€ 263.935,76	€ 6.597,50
S19	€ 40.564,00	€ 21.894,06	€ 10.635,52	€ 21.894,06	€ 282.138,08	€ 7.052,50
S20	€ 43.181,60	€ 23.307,04	€ 11.321,60	€ 23.307,04	€ 300.340,40	€ 7.507,50
S21	€ 45.798,40	€ 24.719,40	€ 12.007,68	€ 24.719,40	€ 318.543,25	€ 7.962,50
S22	€ 48.415,20	€ 26.131,76	€ 12.693,76	€ 26.131,76	€ 336.745,57	€ 8.417,50
S23	€ 51.032,80	€ 27.544,12	€ 13.380,48	€ 27.544,12	€ 354.947,89	€ 8.872,50
S24	€ 53.649,60	€ 28.957,10	€ 14.066,56	€ 28.957,10	€ 373.150,21	€ 9.327,50
S25	€ 57.575,20	€ 31.075,64	€ 15.095,68	€ 31.075,64	€ 400.454,22	€ 10.010,00
TOTALE STIMATO	€					3.673.220,88

Per i servizi aventi ad oggetto la messa a disposizione dell'IRT, la televisita, la teleassistenza, il teleconsulto, il telemonitoraggio di livello 1 nonché l'assistenza e il supporto, i predetti costi d'uso mensili vengono riconosciuti al raggiungimento degli scaglioni di utenti attivi o pazienti monitorati, secondo un'apposita curva di adozione.

Viceversa, con riguardo al servizio di telemonitoraggio di livello 2, i costi d'uso mensili sono parametrati al numero di sistemi di telemonitoraggio che l'Amministrazione Contraente ha deciso di integrare, come risulta dalla seguente tabella.

Costo d'uso mensili per sistema specialistico di Telemonitoraggio (livello 2)	Numero di sistemi da integrare	Costo per sistema
Servizio di Telemonitoraggio (livello 2)	3	€ 922,00
TOTALE (importo già compreso nella tabella precedente)		€ 2.766,00

Servizi di Manutenzione Evolutiva e Supporto Specialistico – Costi a consumo			
Figura Professionale	Tariffa giornaliera	Numero di giornate richieste	Importi
Project manager	€ [330,00]	1001	€ 330.330,00
Business Analyst	€ [206,25]	2220	€ 457.875,00
Healthcare specialist	€ [261,25]	1875	€ 489.843,75
Enterprise architect	€ [275,00]	573	€ 157.575,00
Cloud specialist	€ [247,50]	225	€ 55.687,50
Developer	€ [247,50]	3670	€ 908.325,00
UX Designer	€ [220,00]	1525	€ 335.500,00
Esperto formatore	€ [225,50]	4819	€ 1.086.684,49
TOTALE			€ 3.821.828,74

Durante l'arco temporale del contratto, il mix in erogazione potrà variare, previa preventivazione, in base alle esigenze progettuali.

Oltre a quanto sopra esposto è prevista la possibilità di attivare ulteriori **24 mesi opzionali** ciascuno dei quali del valore complessivo di **€ 2.082.293,49 (oltre ad IVA) suddiviso come di seguito esposto considerando le tariffe già scontate in sede di gara:**

- **Costi *una tantum* per ciascuna categoria di prestazione: € 0,00;**
- **Costi fissi annuali per ciascuna categoria di prestazione:**

Costi fissi annuali per ciascuna categoria di prestazione	Regione Media	Numero di annualità	Importi
Infrastruttura Regionale di Telemedicina	€ 76.828,80	2	€ 153.657,60
Servizio di Televisita	€ 28.875,26	2	€ 57.750,52
Servizio di Teleassistenza	€ 22.815,36	2	€ 45.630,72
Servizio di Teleconsulto	€ 28.875,26	2	€ 57.750,52
Servizio di Telemonitoraggio (Livello 1)	€ 64.377,51	2	€ 128.755,02
Servizio di Telemonitoraggio (Livello 2)	€ 10.860,50	2	€ 21.721,00

TOTALE ANNO	€ 232.632,69
TOTALE 24 MESI	€ 465.265,38

• **Costi d'uso mensili per scaglione:**

Costi d'uso mensili per scaglione	Infrastruttura Regionale di Telemedicina	Servizio di Televisita	Servizio di Teleassistenza	Servizio di Teleconsulto	Servizio di Telemonitoraggio (Livello 1)	Servizio di assistenza e supporto
S1	€ 301,60	€ 166,16	€ 85,76	€ 166,16	€ 500,32	€ 52,50
S2	€ 905,60	€ 498,48	€ 257,28	€ 498,48	€ 1.501,49	€ 157,50
S3	€ 1.509,60	€ 830,80	€ 428,80	€ 830,80	€ 2.502,66	€ 262,50
S4	€ 2.214,40	€ 1.204,66	€ 600,32	€ 1.204,66	€ 10.603,18	€ 385,00
S5	€ 3.925,60	€ 2.118,54	€ 1.029,12	€ 2.118,54	€ 27.303,48	€ 682,50
S6	€ 6.542,40	€ 3.531,52	€ 1.715,20	€ 3.531,52	€ 45.506,33	€ 1.137,50
S7	€ 9.160,00	€ 4.943,88	€ 2.401,28	€ 4.943,88	€ 63.708,65	€ 1.592,50
S8	€ 11.776,80	€ 6.356,24	€ 3.088,00	€ 6.356,24	€ 81.910,97	€ 2.047,50
S9	€ 14.393,60	€ 7.769,22	€ 3.774,08	€ 7.769,22	€ 100.113,29	€ 2.502,50
S10	€ 17.011,20	€ 9.181,58	€ 4.460,16	€ 9.181,58	€ 118.316,14	€ 2.957,50
S11	€ 19.628,00	€ 10.593,94	€ 5.146,24	€ 10.593,94	€ 136.518,46	€ 3.412,50
S12	€ 22.244,80	€ 12.006,30	€ 5.832,32	€ 12.006,30	€ 154.720,78	€ 3.867,50
S13	€ 24.861,60	€ 13.419,28	€ 6.518,40	€ 13.419,28	€ 172.923,10	€ 4.322,50
S14	€ 27.479,20	€ 14.831,64	€ 7.204,48	€ 14.831,64	€ 191.125,95	€ 4.777,50
S15	€ 30.096,00	€ 16.244,00	€ 7.891,20	€ 16.244,00	€ 209.328,27	€ 5.232,50
S16	€ 32.712,80	€ 17.656,36	€ 8.577,28	€ 17.656,36	€ 227.530,59	€ 5.687,50
S17	€ 35.330,40	€ 19.069,34	€ 9.263,36	€ 19.069,34	€ 245.733,44	€ 6.142,50
S18	€ 37.947,20	€ 20.481,70	€ 9.949,44	€ 20.481,70	€ 263.935,76	€ 6.597,50
S19	€ 40.564,00	€ 21.894,06	€ 10.635,52	€ 21.894,06	€ 282.138,08	€ 7.052,50
S20	€ 43.181,60	€ 23.307,04	€ 11.321,60	€ 23.307,04	€ 300.340,40	€ 7.507,50
S21	€ 45.798,40	€ 24.719,40	€ 12.007,68	€ 24.719,40	€ 318.543,25	€ 7.962,50
S22	€ 48.415,20	€ 26.131,76	€ 12.693,76	€ 26.131,76	€ 336.745,57	€ 8.417,50
S23	€ 51.032,80	€ 27.544,12	€ 13.380,48	€ 27.544,12	€ 354.947,89	€ 8.872,50
S24	€ 53.649,60	€ 28.957,10	€ 14.066,56	€ 28.957,10	€ 373.150,21	€ 9.327,50

Costi d'uso mensili per scaglione	Infrastruttura Regionale di Telemedicina	Servizio di Televisita	Servizio di Teleassistenza	Servizio di Teleconsulto	Servizio di Telemonitoraggio (Livello 1)	Servizio di assistenza e supporto
S25	€ 57.575,20	€ 31.075,64	€ 15.095,68	€ 31.075,64	€ 400.454,22	€ 10.010,00
TOTALE STIMATO/ANNO	€ 1.463.477,00					

• **Servizi di Manutenzione Evolutiva e Supporto Specialistico – Costi a consumo**

Servizi di Manutenzione Evolutiva e Supporto Specialistico – Costi a consumo			
Figura Professionale	Tariffa giornaliera	Numero di giornate richieste	Importi
Project manager	€ [330,00]	100	€ 33.018,33
Business Analyst	€ [206,25]	221	€ 45.581,25
Healthcare specialist	€ [261,25]	187	€ 48.853,75
Enterprise architect	€ [275,00]	73	€ 20.075,00
Cloud specialist	€ [247,50]	23	€ 5.692,50
Developer	€ [247,50]	367	€ 90.832,50
UX Designer	€ [220,00]	152	€ 33.440,00
Esperto formatore	€ [225,50]	482	€ 108.691,00
TOTALE			€ 386.184,00

Durante l'arco temporale del contratto, il mix in erogazione potrà variare, previa preventivazione, in base alle esigenze progettuali.

3. Qualora l'intervento di Manutenzione Evolutiva autorizzato da Agenas, così come previsto all'art. 4-bis del presente Contratto Applicativo, abbia ad oggetto sviluppi di funzionalità comuni alle Amministrazioni Contraenti fruitrici dell'Accordo Quadro, il relativo costo viene ripartito tra le medesime Amministrazioni Contraenti secondo le indicazioni di Agenas. Analogamente, verranno ripartiti i costi di una tantum di "Integrazione di un sistema di Telemonitoraggio (Livello 2)" tra le Amministrazioni Contraenti che utilizzano la stessa piattaforma software e ne verranno determinati i valori da conguagliare in corso di esecuzione del contratto.
4. Il Corrispettivo di cui al comma 1 si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione del presente Contratto Applicativo, a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del medesimo Contratto Applicativo e di tutti i relativi Allegati.
5. In fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione Contraente deve valutare se sussistono o meno rischi da interferenze connessi alle prestazioni oggetto del Contratto Applicativo e dell'Ordinativo di Fornitura. In base agli esiti di tale valutazione, l'Amministrazione Contraente deve:
 - a) quantificare i costi della sicurezza e redigere il DUVRI, da allegare all'Ordinativo di Fornitura, se ritiene che le prestazioni richieste all'Appaltatore diano luogo a rischi da interferenze;
 - b) indicare nell'Ordinativo di Fornitura un importo pari a € 0,00 (Euro zero/00) per i costi relativi alla sicurezza, se ritiene che le predette prestazioni comportino rischi da interferenze.

Articolo 7

(Condizioni, termini di pagamento e Fatturazione)

1. Ferma restando, la verifica del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali da parte dell'Amministrazione Contraente, il Corrispettivo sarà corrisposto con le seguenti modalità:
 - a) € 1.083.440,86, pari al 11,98% (undicivirgolanovantotto per cento) del Corrispettivo, a seguito di collaudo dell'infrastruttura da parte di Regione;
 - b) € 465.265,38, pari al 5,14% (cinquevirgolaquattordici per cento) del Corrispettivo, a seguito di collaudo dell'infrastruttura da parte di Regione con fatturazione trimestrale;
 - c) € 7.495.049,62 pari al 82,88% (ottantaduevirgolaottantotto per cento) a seguito di collaudo dell'infrastruttura calcolato a consumo e sulla base di quanto sopra riportato relativamente a "Costi d'uso", "Assistenza e Supporto", "Supporto Specialistico" e MEV.

Nel caso di attivazione dei 24 mesi opzionali i corrispettivi massimi previsti, per ciascun anno, sono quelli di seguito riportati:

- a) € 0,00, pari al 0% (zero per cento) del Corrispettivo, a seguito di collaudo dell'infrastruttura da parte di Regione;
 - b) € 232.632,69, pari al 11,17% (undicivirgoladiciassette per cento) del Corrispettivo, a seguito di collaudo dell'infrastruttura da parte di Regione con fatturazione trimestrale;
 - c) € 1.849.660,80 pari al 88,83% (ottantatottovirgolaottantatre per cento) a seguito di collaudo dell'infrastruttura calcolato a consumo e sulla base di quanto sopra riportato relativamente a "Costi d'uso", "Assistenza e Supporto", "Supporto Specialistico" e MEV.
2. L'Appaltatore, svolte le attività, preparerà per il Direttore dell'Esecuzione e per il RUP un resoconto dei servizi svolti, il RUP – ove non osti – provvederà ad approvare la relazione e ad emettere il relativo certificato di pagamento del Corrispettivo di cui al comma 1. Dopo aver effettuato le verifiche di cui al successivo comma 4, detto certificato è inviato all'Appaltatore per l'emissione della fattura.
3. I pagamenti per l'esecuzione dei Servizi a favore dell'Appaltatore e (in caso di pagamento diretto ex art. 105, comma 13, del Codice dei Contratti Pubblici) dei subcontraenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture. L'ammontare della fattura dell'Appaltatore dovrà riportare l'importo del certificato di pagamento.
4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 30, commi 5 e 6, del Codice dei Contratti Pubblici, l'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP è subordinata all'acquisizione, da parte della Amministrazione Contraente, del DURC dell'Appaltatore e dei suoi Subappaltatori e Subcontraenti, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al regolare adempimento degli obblighi retributivi nei confronti del personale. Quest'ultima dichiarazione viene rilasciata dal medesimo Appaltatore nonché dai suoi Subappaltatori e Subcontraenti e inviata all'Amministrazione Contraente.
5. Fuori dai casi di cui all'art. 105, comma 13, del Codice dei Contratti Pubblici, l'emissione del certificato di pagamento è altresì subordinata all'acquisizione delle fatture quietanzate dei Subcontraenti.
6. A tal riguardo, è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti ai Subcontraenti, con l'indicazione delle ritenute effettuate.
7. Qualora l'Amministrazione Contraente, nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice dei Contratti Pubblici, corrisponda direttamente il pagamento ai Subcontraenti, sostituendosi all'Appaltatore, l'emissione del certificato di pagamento è altresì subordinata all'acquisizione, da parte dell'Appaltatore, delle fatture dei Subcontraenti, accompagnate da una proposta motivata di pagamento con riguardo agli importi indicati in tali fatture, che produce effetto liberatorio nei confronti dell'Amministrazione Contraente.
8. Nel caso di riscontrata irregolarità contributiva dell'Appaltatore o di suoi Subappaltatori e Subcontraenti, a cui faccia seguito l'intervento sostitutivo dell'Amministrazione Contraente ai sensi dell'art. 30, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici, l'Amministrazione Contraente medesima tratterà dal certificato di pagamento l'importo

dovuto agli Enti previdenziali. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dell'Appaltatore, dei Subappaltatori o dei Subcontraenti impiegato nell'esecuzione del Contratto Applicativo, l'Amministrazione Contraente applicherà quanto previsto all'art. 30, comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici, trattenendo, dal certificato di pagamento, l'importo dovuto, che sarà corrisposto direttamente al personale impiegato nell'esecuzione del Contratto Applicativo. Il pagamento è altresì subordinato alla dichiarazione di non inadempienza dell'Agenzia delle Entrate, alle disposizioni previste dall'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici con riguardo ai Subappalti e ad ogni ulteriore disposizione normativa applicabile.

9. Quanto l'Appaltatore comunica l'ultimazione delle prestazioni contrattuali, il Responsabile Unico del Procedimento, sulla base di apposita relazione consegnata dal medesimo Appaltatore, il RUP redige il Certificato di Ultimazione delle Prestazioni.
10. Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89, l'Amministrazione Contraente ha introdotto nella propria gestione contabile la fatturazione elettronica. Le regole e i meccanismi di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche sono delineati nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 e ss.mm.ii. Il Codice Univoco Ufficio di [...] è [...]. Il pagamento è altresì subordinato alla dichiarazione di non inadempienza dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, rilasciata ai sensi dell'art. 48-bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, e comunque sottoposto alle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici nonché alle ulteriori eventuali norme di riferimento eventualmente applicabili.

Articolo 8

(Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti)

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto Applicativo, l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ovvero da disposizioni interpretative (si veda la Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011, nonché la Delibera ANAC n. 556 del 31 maggio 2017). In particolare, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto Applicativo, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Tra i predetti movimenti finanziari rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) il pagamento dei Corrispettivi del presente Contratto Applicativo, nonché le eventuali somme dovute a titolo di penale o, comunque, di risarcimento;
 - b) il pagamento di somme nei confronti dei Subcontraenti, coinvolti a qualsiasi livello nella Filiera dei Subcontratti;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'appalto;
 - d) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, nonché le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale ad € 500,00 (Euro cinquecento/00), che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Devono ritenersi assimilati ai conti correnti (bancari o postali) i conti di pagamento accesi presso i prestatori di servizi di pagamento autorizzati di cui all'art. 114-sexies del D.Lgs. n. 385/1993.
2. Inoltre, ai fini degli adempimenti relativi al presente Contratto Applicativo, l'Appaltatore:
 - a) dichiara che il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, è quello indicato nel successivo comma 7;
 - b) si impegna a comunicare all'Amministrazione Contraente entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni delle informazioni inerenti alle persone delegate ad operare sul conto corrente medesimo;

- c) laddove espressamente previsto dalle normative vigenti e/o espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente nel Contratto Applicativo, ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della medesima:
- (i) il CIG della procedura;
 - (ii) il CIG "derivato" riferito al presente Contratto Applicativo;
 - (iii) nonché, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 3/2003, il CUP che verrà indicato da ciascuna Amministrazione Contraente nel relativo Contratto Applicativo;
- d) ha l'obbligo di indicare il CIG nel pagamento in ogni movimento finanziario precedentemente elencato, ad eccezione esclusivamente dei pagamenti verso conti correnti non dedicati, quali: stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati), manodopera (emolumenti ad operai), spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto), provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative tributarie e tecniche;
- e) ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i Subcontraenti coinvolti a qualsiasi livello nella Filiera dei Subcontratti, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del Subcontratto;
- f) ha l'obbligo di dare immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia in cui ha sede l'Amministrazione Contraente dell'inadempimento del Subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il Subcontraente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni e/o stabiliti nel presente articolo, determina la risoluzione di diritto del presente Contratto Applicativo, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

3. Le fatture relative al presente Contratto Applicativo saranno emesse dall'Appaltatore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nell'Accordo Quadro. In particolare, le suddette fatture dovranno essere emesse, intestate ed inviate all'Amministrazioni Contraenti con la cadenza definita dal Capitolato Tecnico dell'Accordo Quadro ed allegando alle fatture l'eventuale dettaglio (relativo al periodo di riferimento) secondo le modalità di cui ai successivi commi.
4. Ciascuna fattura dovrà essere inviata, ove previsto dalla normativa vigente, all'Amministrazione Contraente in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. n. 20 febbraio 2004, n. 52, dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e dai successivi decreti attuativi, con i riferimenti indicati nel Contratto Applicativo e nel relativo SAL.
5. Ciascuna fattura dovrà contenere, anche in una comunicazione allegata alla stessa, il riferimento all'Accordo Quadro e al presente Contratto Applicativo e dovrà essere intestata all'Amministrazione Contraente.
6. L'Appaltatore potrà inviare la fattura a mezzo posta elettronica mediante il seguente indirizzo: gpi@pec.gpi.it; thebostonconsultinggroup@cert.studiopirola.com; cardioline@legalmail.it; dconsulting@deloitte.legalmail.it
7. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia. In particolare, il pagamento delle fatture è regolato dal presente Contratto Applicativo, nel rispetto delle tempistiche previste nel Capitolato Tecnico nonché in conformità alla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2011/7/UE del 16 febbraio 2011.

In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi sono dovuti gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2022, n. 231. Relativamente alle spese di cui all'art. 6 del D.Lgs n. 231/2002, l'Appaltatore, qualora richiesto, dovrà fornire all'Amministrazioni Contraente il dettaglio delle suddette spese.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, a spese dell'Amministrazione Contraente, mediante bonifico sul conto corrente bancario/postale, dedicato anche al presente affidamento:

per GPI, sul conto intestato a Unicredit Factor, IBAN IT 80 Z 02008 05351 000005079815;

per The Boston Consulting Group S.r.l., presso Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., IBAN

IT93U010050160000000009946;

per Vodafone Italia S.p.A., presso Banca Intesa SanPaolo , Filiale 1876 Via Giuseppe Verdi nr 8 Milano, IBAN IT 74 I 03069 09400 100000009594;

per CARDIOLINE S.P.A., presso UNICREDIT, AGENZIA n. 07468 - Bologna Indipendenza, Bologna (BO) - Via Ugo Bassi, n. 1/2, IBAN IT 46 F 02008 02513 000101734044;

per Deloitte Consulting S.r.l. Società Benefit, presso Barclays Bank Ireland Plc., IBAN IT91M0305101699 000000000234

In ciascun bonifico dovrà essere indicato il CIG attribuito dall'ANAC per l'Accordo Quadro nonché il CIG derivato del presente Contratto Applicativo come meglio specificato nel precedente comma 1. Dovrà essere inserito, altresì, il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo al presente Contratto Applicativo, ove obbligatorio.

8. L'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al presente comma sono state comunicate all'Amministrazione Contraente in sede di stipula del Contratto Applicativo, con impegno a comunicare eventuali variazioni nei termini di legge. I nominativi delle persone preposte ad operare sui conti correnti dedicati sono:

The Boston Consulting Group S.r.l.

DAVIDE DI DOMENICO, c.f. DDMDVD73M14G273N

DAVIDE GHISOLFI, c.f. GHSDVD68A01F205T

MONIA MARTINI, c.f. MRTMNO73R45C523I

Vodafone Italia S.p.A.

BARRA Loredana BRRLDN74H55E379V

BISIO ALDO BSILDA60H08Z335Y

CASALTA SABRINA CSLSRN79T48F133O

CATALANO Alessandra Anna CTLLSN71T49F205O

CORDA Antonio CRDNTN73D09G224J

DELLA VALLE Margherita DLLMGH65D53H501L

FAROLFI Roberto FRLRRT85B25D458X

GARRONE Massimo GRRMSM69H06L219O

GRECO Laura Emma GRCLMM77T61F205P

GRIGOLETTO Roberta GRGRRT67C58D040V

LAVIGNA Rossella LVGRSL71C61E379S

MAIORCA Claudio MRCCLD70P01L219D

MONTELLA Raffaella MNTRFL72L48E379P

PELLEGRINI Daniela PLLDNL73C68F205V

POLSELLI Fabio PLSFBA76E05H501S

ROMANO' Claudia RMNCLD74L55F205L

RICCI Sonia RCCSRR66A61F205F

TOZZI Danilo TZDNL65B04H501P

ZUEGG Silvia ZGGSLV92D58L378D

CARDIOLINE S.P.A.

Fabio Rangoni, C.F. RNGFBA56H19A944D

Deloitte Consulting S.r.l. Società Benefit

Alessandro MERCURI, C.F. MRCLSN65C05F205H

Giuseppe PEDONE, C.F. PDNGPP58L12L328Q

Giorgio FACCENDA, C.F. FCCGRG69H07L219G

Claudio CRIPPA, C.F. CRPCLD71C22F205J

Marco Attilio GAGGERO, C.F. GGGMCT72A15F205Z.

9. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10. Le singole società costituenti il raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell'Amministrazione Contraente dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione *pro quota* delle attività effettivamente prestate. Le società componenti il raggruppamento dovranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di imprese, che il raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente. In tal caso, la società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere antecedentemente all'invio delle fatture *pro quota*, apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate relative all'attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione delle prestazioni cui si riferisce.
11. Ferma la regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Applicativo, in materia di cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti dell'Amministrazione Contraente trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del Codice dei Contratti Pubblici. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore stesso anche in ordine a Contratti Applicativi diversi.
12. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e delle relative norme di attuazione di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In ogni l'Amministrazione Contraente si riserva di richiedere all'Appaltatore la documentazione ritenuta opportuna in relazione alla predetta normativa, da presentare unitamente alle fatture e/o prima del relativo pagamento, pena l'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, l'inesigibilità dei relativi crediti.
13. L'Amministrazione Contraente verificherà che nei Subcontratti sottoscritti dall'Appaltatore con i Subcontraenti coinvolti a qualsiasi livello della Filiera dei Subcontratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del Subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno dei Subcontraenti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Articolo 9

(Obblighi dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione del Contratto Applicativo, si impegna:
 - a) a mantenere fermo e/o a migliorare, per tutta la durata del presente Contratto Applicativo, ogni impegno assunto con l'Offerta presentata nell'ambito della Procedura di aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
 - b) a tenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi ed i relativi dati richiesti per la partecipazione alla Procedura di aggiudicazione dell'Accordo Quadro nonché alla fase di affidamento del presente Contratto Applicativo e, conseguentemente, a comunicare all'Amministrazione Contraente, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo, ogni modificazione e/o integrazione intercorsa con riferimento a tali dati e documenti.
2. L'Appaltatore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Contratto Applicativo, secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara, la documentazione amministrativa richiesta e presentata per la Procedura di aggiudicazione dell'Accordo Quadro e per la fase di affidamento del presente Contratto Applicativo con riguardo ai requisiti generali e speciali di partecipazione a tali procedure. In particolare, a pena di applicazione delle specifiche penali di cui al presente Contratto Applicativo, l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Contraente, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo, ogni modificazione e/o integrazione relativa ai seguenti aspetti:

- a) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici;
 - b) le informazioni e i dati relativi alla iscrizione al Registro delle Imprese fornite con la dichiarazione sostitutiva presentata nell'ambito della Procedura di cui alle premesse;
 - c) ogni modifica, ovvero il venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale e/o economico-finanziaria richiesta ai fini della partecipazione alla Procedura di cui alle premesse.
3. L'Appaltatore è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività inerenti al presente Contratto Applicativo e/o comunque derivanti da quest'ultimo.
 4. L'Appaltatore si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del presente Contratto Applicativo, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, e si assume ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del Contratto Applicativo.
 5. L'Appaltatore si impegna manlevare e tenere indenne ARIA e le Amministrazioni Contraenti da qualsiasi pregiudizio potenzialmente derivante da violazioni commesse dall'Appaltatore, dai suoi Subappaltatori o Subcontraenti in relazione alle norme in materia di lavoro, alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e alle altre norme in materia di previdenza, salute e sicurezza dei lavoratori nonché da qualsiasi controversia o pretesa eventualmente promossa da terzi nei confronti di ARIA e delle Amministrazioni Contraenti per questioni afferenti alle ritenute fiscali, previdenziali e assicurative, ovvero alle sanzioni irrogate nei confronti dell'Appaltatore, dei Subappaltatori o dei Subcontraenti per inosservanze delle disposizioni di legge concernenti i rapporti con i dipendenti e con i collaboratori impegnati nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti Applicativi.
 6. L'Appaltatore accetta incondizionatamente e si obbliga a rispettare le previsioni contenute nei Documenti di Gara nonché le norme previste all'interno del Patto di Integrità di cui all'Allegato "F" del presente Contratto Applicativo approvato da ARES con Deliberazione n. 292 del 15/11/2024.
 7. L'Appaltatore si obbliga a trasmettere a tutte le imprese impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Applicativo e a far rispettare da queste ultime le previsioni dei Documenti di Gara nonché le norme previste all'interno del Patto di Integrità di cui all'Allegato "F" del presente Contratto Applicativo di cui al comma precedente.
 8. L'Appaltatore si obbliga a rispettare le leggi in materia di lavoro subordinato, ambiente e sicurezza, nonché le condizioni economiche e normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento. L'inosservanza a tale obbligo determinerà le conseguenze di cui al successivo art. 17.
 9. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto Applicativo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
 10. L'Appaltatore si obbliga a denunciare tempestivamente alle Forze di Polizia o all'Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata all'atto dell'assunzione o nel corso dell'esecuzione delle prestazioni nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente, nonché a segnalare alla Prefettura e all'Amministrazione Contraente la formalizzazione di tale denuncia. La violazione o l'inosservanza dell'obbligo di cui a tale norma determinerà le conseguenze di cui al successivo art. 17.
 11. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nel presente Contratto Applicativo.
 12. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente migliorate in Offerta ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico nonché alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel Piano Operativo presentato ai fini della stipula del Contratto Applicativo; in

ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

13. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto Applicativo, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il Corrispettivo contrattuale indicato nel presente Contratto Applicativo, e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione Contraente, assumendosene ogni relativa *alea*.
14. L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto Applicativo, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
15. L'Appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:
 - a) delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula del Contratto Applicativo, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
 - b) delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nell'Accordo Quadro e nei suoi allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel Capitolato Tecnico, pena la risoluzione del presente Contratto Applicativo.
16. L'Appaltatore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto Applicativo, a:
 - a) eseguire le prestazioni oggetto del Contratto Applicativo, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Contratto Applicativo, nel Piano dei Fabbisogni, nel Piano Operativo e nei Documenti di Gara;
 - b) manlevare e tenere l'Amministrazione Contraente dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dell'IRT o da difetti dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione Contraente di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel presente Contratto Applicativo;
 - d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto Applicativo, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
17. L'Appaltatore si impegna, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, a provvedere al pagamento dei propri Subcontraenti e Subappaltatori nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento di regolare fattura, salvo eventuali diversi ed espliciti accordi tra le Parti. A tal fine l'Appaltatore si impegna a produrre, in occasione dei SAL funzionali al rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione, idonea dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti il rispetto dei termini sopraindicati e, su richiesta del RUP, tutta la documentazione utile a verificare il rispetto dei tempi di pagamento.
18. L'Appaltatore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali dell'Amministrazione Contraente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'Appaltatore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
19. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Amministrazione Contraente dovranno essere eseguite:
 - a) senza interferire con il normale lavoro dell'Amministrazione Contraente definendo con le medesime le modalità ed i tempi di intervento;
 - b) nella consapevolezza che i locali della medesima Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
 - c) salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

20. L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione Contraente e/o da terzi autorizzati.
21. L'Appaltatore si obbliga a consentire all'Amministrazione Contraente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Applicativo e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, l'Amministrazione Contraente si riserva di verificare la conformità del servizio, il rispetto dei livelli di servizio richiesti ed attesi nonché l'esistenza di eventuali inadempimenti dell'Appaltatore, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo incaricati.
22. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il Corrispettivo contrattuale e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione Contraente, assumendosene ogni relativa *alea*.
23. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Applicativo, l'Appaltatore è tenuto a presentare – assumendone i relativi rischi – un'ideale organizzazione d'impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, all'esecuzione del Contratto Applicativo allo stesso affidato dall'Amministrazione Contraente, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dall'Accordo Quadro e dai relativi allegati
24. L'Appaltatore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche dell'appalto la propria organizzazione produttiva, disponendo l'impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente Contratto Applicativo, senza che l'eventuale maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all'atto dell'Offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.
25. L'Appaltatore riconosce che i servizi oggetto del presente Contratto Applicativo sono essenziali per l'Amministrazione Contraente e si impegna a realizzarli con modalità organizzative, tecniche e di controllo, più idonee per l'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente Contratto Applicativo e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni stesse.
26. Resta di competenza esclusiva dell'Appaltatore l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto. L'Appaltatore si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e degli eventuali Subappaltatori, assicurando – anche mediante adeguata istruzione dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta del personale dell'Appaltatore.

Articolo 10

(Obblighi specifici derivanti dal PNRR)

1. L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività di cui al presente Contratto Applicativo, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, quali il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico. Nello specifico, l'Appaltatore si impegna ad osservare tutti i requisiti relativi al principio DNSH previsti nei Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2020/852/UE del 18 giugno 2020 e n. 2021/2139/UE del 4 giugno 2021, negli *Operational Arrangements* sottoscritti dallo Stato italiano con la Commissione Europea in data 22 dicembre 2021 nonché, in quanto applicabili, nelle schede tecniche contenute nella "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" di cui alle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021 e n. 33 del 13 ottobre 2022 e negli eventuali ulteriori atti di programmazione relativi all'intervento oggetto del Contratto Applicativo.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente Contratto Applicativo rientrano nell'ambito applicativo della scheda tecnica n. 6, avente ad oggetto "Servizi informatici di hosting e cloud" della Guida Operativa sul Principio DNSH, che l'Appaltatore si impegna ad osservare, in ogni sua parte, nell'esecuzione

delle prestazioni contrattuali

3. L'Amministrazione Contraente provvederà a verificare, durante l'esecuzione del Contratto Applicativo, il rispetto delle prescrizioni tecniche e dei vincoli derivanti dal principio DNSH, acquisendo la relativa documentazione da ARIA, nel caso in cui tale documentazione sia stata prodotta nel corso del procedimento di aggiudicazione dell'Accordo Quadro, oppure direttamente all'Appaltatore. A tal proposito, l'Appaltatore si impegna a consegnare, a semplice richiesta dell'Amministrazione Contraente e senza ritardo, tutta la documentazione e le eventuali attestazioni necessarie per la verifica del rispetto del principio DNSH.
4. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni del Contratto Applicativo in modo da garantire il contributo al *tagging* ambientale e al *tagging* digitale eventualmente applicabile all'intervento di digitalizzazione in oggetto, ai sensi dell'art. 18, paragrafo 4, lettere e) e f), del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2021/241/UE del 12 febbraio 2021 nonché ai sensi degli Allegati VI e VII del predetto Regolamento.
5. Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Applicativo, l'Appaltatore si impegna a garantire un contributo all'implementazione dei parametri misurati dagli indicatori comuni di cui al Regolamento delegato della Commissione Europea n. 2021/2106/UE del 28 settembre 2021 e alla circolare del MEF-Dipartimento RGS n. 34 del 17 ottobre 2022.
6. Nello specifico, le Parti si danno reciprocamente atto che, come previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 30 settembre 2022, l'investimento di cui al presente Contratto Applicativo contribuisce all'indicatore comune RRFC1 07 - «Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati», previsto dalla citata circolare del MEF – Dipartimento RGS n. 34/2022 e misurato attraverso il numero di utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici recentemente sviluppati o significativamente aggiornati grazie al sostegno fornito dalle misure realizzare nell'ambito del PNRR.
7. L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, è obbligato ad osservare le norme sulla promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'art. 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, nel caso in cui l'Appaltatore necessiti di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del Contratto Applicativo o di attività ad esso connesse e strumentali, l'Appaltatore medesimo sarà obbligato ad assicurare che le nuove assunzioni siano destinate, in misura non inferiore al 15% (quindici per cento), all'occupazione femminile e, per una quota non inferiore al 30% (trenta per cento), al reclutamento di giovani di età inferiore a 36 (trentasei) anni al momento dell'assunzione.
8. L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dalle Amministrazioni Contraenti conformemente a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 9 del 10 febbraio 2022, e che sono recepiti nei Contratti Applicativi. Nello specifico, in forza di tali disposizioni, devono essere adottate eventuali misure per il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea n. 2018/1046/UE/EURATOM del 18 luglio 2018 e nell'art. 22 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea n. 2021/241/UE del 12 febbraio 2021, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR e PNC.
9. L'Appaltatore, a semplice richiesta dell'Amministrazione Contraente e senza ritardo, fornisce a quest'ultima ogni informazione, dato e/o documento utile al fine di prevenire e contrastare le irregolarità gravi, i fenomeni di corruzione, le frodi, i conflitti di interessi, le ipotesi di doppio finanziamento nonché allo scopo di effettuare verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio, con particolare riguardo all'identificazione dei "titolari effettivi" degli operatori economici partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica.
L'Appaltatore fornisce all'Amministrazione Contraente ogni documentazione necessaria ai fini del monitoraggio e rendicontazione degli interventi PNRR.
10. Il presente Contratto Applicativo costituisce attuazione della M6 – Salute, Componente 1, investimento 1.2., sub-investimento 1.2.3., sub-codifica 1.2.3.2. del PNRR e concorre alla realizzazione dei *target* e delle *milestone* previsti nell'Allegato alla Decisione di Esecuzione del 13 luglio 2021, negli Allegati agli *Operational Arrangement* del 22 dicembre 2021 e negli ulteriori atti di programmazione relativi al citato Sub-investimento 1.2.3.
11. In particolare, l'iniziativa oggetto dell'Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi concorre, tra le altre cose, al

raggiungimento del *target* M6C1-9 di cui all'allegato alla Decisione di Esecuzione del 13 luglio 2021, che prevede l'obiettivo di garantire «Almeno 200 000 persone assistite sfruttando strumenti di telemedicina» entro il T4 (dicembre) 2025.

12. L'Appaltatore si impegna, dunque, alla realizzazione delle attività oggetto del presente Contratto Applicativo nel rispetto delle *milestone* e dei *target* relativi ai sub-investimenti e alle sub-codifiche della M6 – Salute del PNRR applicabili all'iniziativa in oggetto nonché a tenere indenne l'Amministrazione Contraente da qualsiasi pregiudizio che possa derivare loro dal mancato rispetto di alcuni di tali *target* e *milestone* per fatto imputabile all'Appaltatore.
13. L'Appaltatore è obbligato nei confronti dell'Amministrazione Contraente a comprovare il conseguimento dei *target* e delle *milestone* associati agli interventi mediante trasmissione alla stessa Amministrazione Contraente di tutta la documentazione probatoria eventualmente richiesta da quest'ultima. Inoltre, l'Appaltatore deve consentire all'Amministrazione Contraente nonché ad eventuali organi competenti per le attività di controllo e *audit* in merito alla corretta attuazione del PNRR di svolgere verifiche e/o ispezioni al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni di cui sopra.
14. Le attività oggetto del presente Contratto Applicativo saranno sottoposte a monitoraggio *in itinere* ai sensi dell'art. 29 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2021/241/UE del 12 febbraio 2021, da svolgersi mediante aggiornamento periodico, da parte dell'autorità competente, del sistema informatico REGIS, messo a disposizione dalla Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 1043, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.
15. Fermo quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo, l'Appaltatore si impegna altresì:
 - a) durante lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Applicativo, a verificare il costante allineamento tra lo stato di avanzamento delle proprie attività e il cronoprogramma della misura del PNRR nonché a comunicare tempestivamente gli eventuali scostamenti rispetto alle *milestone* e ai *target* di tale misura, in modo tale consentire all'Amministrazione Contraente l'adozione di azioni correttive;
 - b) a trasmettere, a semplice richiesta dell'Amministrazione Contraente e senza ritardo, tutta la documentazione necessaria all'aggiornamento del sistema informatico REGIS in vista dei *monitoring steps* e degli *interim steps* previsti dall'allegato 2 degli *Operational Arrangements* del 22 dicembre 2021 e delle altre scadenze eventualmente fissate negli ulteriori atti di programmazione dell'iniziativa;
 - c) a consegnare all'Amministrazione Contraente specifici prodotti o *output* attestanti il completamento delle varie fasi delle attività oggetto del presente Contratto Esecutivo e la loro coerenza rispetto al cronoprogramma della Missione 6, Componente 1, Investimento 1.2, Sub-investimento 1.2.3;
 - d) a garantire il costante aggiornamento delle informazioni e della documentazione trasmessi all'Amministrazione Contraente ai fini delle verifiche sul rispetto delle prescrizioni, dei requisiti e delle condizionalità del PNRR. A tal fine, l'Appaltatore dovrà informare tempestivamente l'Amministrazione Contraente di ogni mutamento o circostanza sopravvenuti che incidano sul rispetto dei citati requisiti, condizionalità e prescrizioni nonché procedere, senza ritardo, all'aggiornamento delle dichiarazioni e della documentazione eventualmente trasmesse all'Amministrazione Contraente. Nello specifico, l'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Contraente ogni mutamento della propria struttura organizzativa nonché ogni circostanza sopravvenuta che incidano sul contenuto delle dichiarazioni rese nel corso della Procedura in merito all'identificazione del titolare effettivo nonché riguardo all'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità.
16. L'Appaltatore si obbliga a manlevare l'Amministrazione Contraente da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato italiano.

Articolo 11

(Trasparenza, Patto di Integrità e Modello di organizzazione, gestione e controllo)

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente dichiara:
 - a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto Applicativo;

- b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o per attività simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Contratto Applicativo;
 - c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto Applicativo rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) di non avere in corso né aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
2. L'appaltatore si obbliga ad uniformarsi e ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché in ogni caso si obbliga a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso di esecuzione del presente Contratto Applicativo.
 3. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione Patto di Integrità di cui all'Allegato "F" del presente Contratto Applicativo approvato da ARES con Deliberazione n. 292 del 15/11/2024 e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai principi in esso contenuti.
 4. L'Appaltatore dichiara, inoltre, di aver preso visione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito «Modello»), adottato dall'Amministrazione Contraente, pubblicato sul sito istituzionale di quest'ultima, www.ariaspa.it, all'interno della Sezione Società Trasparente – Disposizioni Generali – Atti generali), e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai dettami del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231 e ai principi contenuti nel Modello stesso.
 5. L'Appaltatore dichiara, inoltre, di conoscere le previsioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito anche «Legge Anticorruzione»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 novembre 2012 e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai principi ivi contenuti.
 6. L'Appaltatore prende, altresì, atto che l'inosservanza del Patto di Integrità, dei principi del Codice Etico, del Modello e della Legge Anticorruzione integra un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto Applicativo e legittima, pertanto, l'Amministrazione Contraente a risolvere tale Accordo Quadro *ipso iure* e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile.
 7. Qualora l'Appaltatore metta a disposizione dell'Amministrazione Contraente proprie risorse per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore stesso si impegna a far sottoscrivere loro la dichiarazione di avvenuta presa visione del Patto di Integrità, del Codice Etico, del Modello e della Legge Anticorruzione, e garantisce che gli stessi ne osservino le previsioni e i principi. In caso di violazione dell'anzidetto impegno l'Amministrazione Contraente sarà legittimata ad azionare la clausola risolutiva espressa di cui al comma 6 del presente articolo.
 8. L'Appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a precedenti dipendenti cessati dal rapporto di lavoro, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione Contraente nel triennio successivo alla conclusione del rapporto.

Articolo 12

(Obblighi relativi al rapporto di lavoro e obblighi di responsabilità sociale)

1. L'Appaltatore si impegna affinché le prestazioni contrattuali che non devono essere svolte presso gli uffici dell'Amministrazione Contraente siano eseguite presso sedi o dipendenze nella disponibilità dell'Appaltatore al momento dell'avvio delle prestazioni oggetto del presente Contratto Applicativo e situate nel territorio dell'Unione Europea o, comunque, in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi.
2. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad utilizzare per l'esecuzione delle attività contrattuali personale che abbia padronanza della lingua italiana.
3. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e alle altre normative di settore, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

4. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto Applicativo alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
5. L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto Applicativo.
6. L'Appaltatore prende atto ed accetta che i servizi oggetto del presente appalto devono essere svolti in conformità con gli *standard* sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro, definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli *standard* si intendono qui integralmente richiamati e accettati dall'Appaltatore con la sottoscrizione delle clausole riportate in calce al presente Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile.
7. Al fine di consentire il monitoraggio dell'Amministrazione Contraente sulla conformità agli *standard* l'Appaltatore si obbliga a:
 - a) informare i Subcontraenti e/o Subappaltatori coinvolti nell'esecuzione del presente Contratto Applicativo del fatto che l'Amministrazione Contraente ha richiesto la conformità agli *standard* sopra citati nonché vincolarli al rispetto di tali *standard*, richiamati dalle condizioni d'esecuzione del presente Contratto Applicativo;
 - b) fornire, su richiesta dell'Amministrazione Contraente ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, le informazioni e/o la documentazione riguardanti le attività volte a garantire la conformità ai citati *standard* nonché i riferimenti dei Subappaltatori e/o dei Subcontraenti coinvolti in tali attività;
 - c) accettare e/o far accettare dai propri Subappaltatori e Subcontraenti eventuali verifiche relative al rispetto dei citati *standard*, che potranno essere svolte dall'Amministrazione Contraente o da terzi autorizzati da quest'ultima;
 - d) intraprendere e/o far intraprendere dai Subappaltatori e Subcontraenti coinvolti nelle attività, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione Contraente, nel caso che emerga una violazione contrattuale inerente alla non conformità agli *standard* sociali minimi;
 - e) su richiesta dell'Amministrazione Contraente ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, dimostrare con appropriata documentazione che le clausole concernenti gli *standard* sopra menzionati sono state rispettate nonché, comunque, documentare l'esito delle eventuali azioni correttive poste in essere.
8. Il RUP procede alle attività di verifica previste in materia secondo quanto previsto all'art. 101 del Codice dei Contratti Pubblici.

Articolo 13

(Sospensione e ultimazione delle prestazioni, penali e Forza Maggiore)

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del Contratto Applicativo, che impediscono in via temporanea la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Applicativo medesimo, il Direttore dell'Esecuzione dell'Amministrazione Contraente può ordinare la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni ai sensi dell'art. 107, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici. A tal fine, il Direttore dell'Esecuzione dell'Amministrazione Contraente compila, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, in cui sono indicate le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del Contratto Applicativo, le prestazioni già eseguite, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del Contratto Applicativo, i mezzi e gli strumenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento

2. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dell'Esecuzione ai sensi del comma precedente, nei casi di Forza Maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.
3. La sospensione può essere altresì disposta dall'Amministrazione Contraente anche nei casi in cui la predetta sospensione sia imposta da ragioni di pubblico interesse o di pubblica necessità, nel rispetto delle ulteriori condizioni e dei limiti previsti dall'art. 107, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici.
4. Qualora, successivamente all'avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Applicativo, cause imprevedibili o di Forza Maggiore impediscano parzialmente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del medesimo Contratto Applicativo, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le attività che possono essere eseguite, mentre l'Amministrazione Contraente provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale, nel rispetto delle ulteriori disposizioni di cui all'art. 107, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici.
5. In fase di esecuzione del presente Contratto Applicativo trovano applicazione le penali definite nel paragrafo 4.6, e relativi sottoparagrafi, del Capitolato Tecnico, da intendersi qui integralmente richiamati. L'Amministrazione Contraente può applicare tali penali secondo il procedimento descritto nei commi seguenti.
6. Le penali sopra menzionate verranno notificate all'Appaltatore, previa contestazione scritta da parte del RUP e potranno essere contabilizzate in detrazione in occasione del primo pagamento utile. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione Contraente di rivalersi per i predetti inadempimenti mediante escussione totale o parziale della garanzia definitiva.
7. Nell'ipotesi in cui ricorra un evento di Forza Maggiore che impedisce all'Appaltatore di adempiere regolarmente e/o tempestivamente le proprie obbligazioni, lo stesso Appaltatore deve darne comunicazione all'Amministrazione Contraente nel più breve tempo possibile, e comunque entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell'evento di Forza Maggiore, indicando:
 - a) la descrizione di tale evento, la sua prevedibile durata e l'impatto che lo stesso ha sull'adempimento delle obbligazioni contrattuali;
 - b) i rimedi che l'Appaltatore intende attivare.
8. Successivamente, le Parti verificano, mediante apposito verbale, la sussistenza delle predette circostanze ed individuano, in contraddittorio, le possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti causati dall'evento di Forza Maggiore.
9. In pendenza di un evento di Forza Maggiore, la Parte interessata si impegna a:
 - a) fornire all'altra Parte una stima della durata dell'evento e dell'impatto che lo stesso ha sull'adempimento delle proprie obbligazioni;
 - b) esercitare ogni più ragionevole sforzo per proseguire le attività di esecuzione delle prestazioni;
 - c) porre in essere ogni possibile attività al fine di porre sotto controllo o far cessare l'evento;
 - d) porre in essere ogni possibile attività diretta a recuperare il ritardo nell'esecuzione del Contratto Applicativo e a mitigare ogni altra conseguenza negativa dell'evento nell'esecuzione di quest'ultimo;
 - e) informare costantemente l'altra Parte di tutte le attività poste in essere ai sensi delle precedenti lettere b), c) e d) nonché dei relativi effetti;
 - f) comunicare senza indugio all'altra Parte la cessazione dell'evento.
10. Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore che comporti un ritardo nell'esecuzione del Contratto Applicativo o, comunque, una sospensione delle attività per un periodo pari o superiore a 60 (sessanta) giorni, l'Amministrazione Contraente potrà concedere, su richiesta dell'Appaltatore, una proroga dei termini contrattuali in misura proporzionale al ritardo effettivamente causato da tale evento, con esclusione di qualsiasi compenso, indennizzo o risarcimento.
11. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, salvi i casi in cui l'esecuzione di una determinata attività possa alterare lo stato di fatto esistente, impedendo l'accertamento di un evento di Forza Maggiore ai sensi dei commi 9 e 10 del presente articolo.

Articolo 14

(Verifiche di conformità)

1. Nel periodo di efficacia del presente Contratto Applicativo, l'Amministrazione Contraente procederà ad effettuare Verifiche di Conformità delle prestazioni oggetto del Contratto Applicativo per accertare la conformità dei prodotti, dei servizi e delle altre prestazioni oggetto del Contratto Applicativo rispetto ai requisiti e alle specifiche richiesti nel Capitolato Tecnico, nel Piano dei Fabbisogni, nel Piano Operativo, nell'Offerta e, in generale, rispetto a tutti i Documenti di Gara. L'Appaltatore è tenuto a mettere a disposizione dell'Amministrazione Contraente tutta l'assistenza e la strumentazione necessaria all'effettuazione di tali Verifiche di Conformità.
2. L'Amministrazione Contraente provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, ad accertare la regolare esecuzione del presente Contratto Applicativo anche facendo ricorso alla documentazione prodotta dall'Appaltatore attestante la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali nonché ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di Regolare Esecuzione, che le prestazioni contrattuali sono state eseguite dall'Appaltatore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché della normativa di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla Verifica di Conformità si intendono a carico dell'Appaltatore.

Articolo 15

(Garanzia definitiva)

1. Le Parti danno atto che l'Appaltatore ha consegnato all'Amministrazione Contraente, contestualmente alla stipula del presente Contratto Applicativo, la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto Applicativo, per un importo di € _____ (Euro _____/00), pari al **7% (sette per cento)** del Corrispettivo del Contratto Applicativo, con validità fino all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.
2. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). L'importo della garanzia è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici nei casi previsti.
3. La garanzia definitiva di cui al comma 1 sarà svincolata progressivamente in base allo stato di avanzamento delle prestazioni oggetto del presente Contratto Applicativo.
4. La garanzia dovrà essere costituita in favore dell'Amministrazione Contraente sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del Codice dei Contratti Pubblici, secondo la relativa precisa denominazione dell'Amministrazione Contraente, quale risultante dal Piano dei Fabbisogni inviato all'Appaltatore.
5. La cauzione copre e garantisce il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti con la stipula del presente Contratto Applicativo. Qualora l'ammontare della cauzione prestata, ai sensi del precedente comma 4 dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, ivi comprese l'applicazione delle penali di cui al Capitolato Tecnico, l'Appaltatore dovrà provvedere al suo reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 16

(Clausola di revisione dei prezzi)

1. A partire dalla data di sottoscrizione del presente Contratto Applicativo e alla scadenza di ciascun anno da tale data (di seguito, il «**Periodo di Rilevazione**»), i prezzi unitari che compongono il Corrispettivo del presente Contratto Applicativo saranno sottoposti a revisione secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici, sulla base dell'indice dei prezzi alla produzione relativo alla voce denominata «*Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse*» (nel prosieguo, l'«**Indice di Riferimento**»), pubblicato trimestralmente dall'Istituto Nazionale di Statistica.

2. In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il più recente valore dell'Indice di Riferimento disponibile alla Data di Attivazione dell'Accordo Quadro e quello disponibile nei 15 (quindici) giorni antecedenti rispetto alla scadenza del Periodo di Rilevazione di cui al comma precedente.
3. Nel periodo compreso tra la data di attivazione dell'Accordo Quadro e la scadenza del periodo di efficacia dell'Accordo Quadro, ARIA procederà a pubblicare sul Sito i prezzi unitari revisionati secondo le modalità indicate nei commi precedenti, che saranno applicati dalle Amministrazioni Contraenti al fine di quantificare i Corrispettivi dovuti all'Appaltatore nell'ambito di ciascun Contratto Applicativo concluso dopo la pubblicazione dei predetti prezzi unitari revisionati.
4. Con riferimento ai Contratti Applicativi già conclusi alla data dell'aggiornamento dei prezzi unitari da parte di ARIA, resta a carico delle singole Amministrazioni Contraenti il compito di provvedere, con proprio provvedimento, all'aggiornamento dei prezzi unitari previsti in ciascun singolo Contratto Applicativo sulla base delle risultanze del procedimento di revisione dei prezzi svolto da ARIA.
5. La revisione riguarderà le prestazioni non ancora eseguite, non potendosi estendere a quelle già oggetto di esecuzione nell'anno precedente, e sarà effettuata su base annuale, applicando ai predetti prezzi unitari le variazioni percentuali dell'Indice di Riferimento di cui al comma 10 del presente articolo e prendendo a riferimento la versione più aggiornata dell'Indice di Riferimento alla scadenza di ciascuna annualità.
6. Nel caso di variazione al ribasso dell'Indice di Riferimento di cui al comma 10, il procedimento di revisione dei prezzi potrà essere avviato anche su iniziativa di ARIA.
7. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del codice civile.

Articolo 17 **(Risoluzione)**

1. L'Amministrazione Contraente deve risolvere il Contratto Applicativo qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 oppure sia stata emanata una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici.
2. L'Amministrazione Contraente può risolvere il Contratto Applicativo ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, se una o più delle seguenti condizioni risulta soddisfatta:
 - a) il Contratto Applicativo ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di affidamento ai sensi dell'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici;
 - b) è stata disposta una modifica del Contratto Applicativo ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e c), del Codice dei Contratti Pubblici che eccede le soglie previste dal medesimo art. 106, comma 7, del medesimo Codice dei Contratti Pubblici;
 - c) è intervenuta una modifica del Contratto Applicativo ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, in eccedenza rispetto alle soglie previste dal medesimo art. 106, comma 2, lett. a) e b), del Codice dei Contratti Pubblici;
 - d) l'Appaltatore alla data di affidamento del presente Contratto Applicativo, si è trovato in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici e, pertanto, avrebbe dovuto essere escluso dalla Procedura di affidamento dell'Accordo Quadro o, comunque, non avrebbe potuto concludere il Contratto Applicativo;
 - e) il Contratto Applicativo non avrebbe dovuto essere affidato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in un procedimento svolto ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
3. Fermo quanto previsto nei commi precedenti, l'Amministrazione Contraente, anche senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi degli artt. 1360 e 1456 codice civile, previa dichiarazione trasmessa all'Appaltatore a mezzo pec, il Contratto Applicativo, nei seguenti casi:

- a) qualora venga accertata l'insussistenza o la sopravvenuta carenza di alcuno dei requisiti di ordine generale e personale richiesti per la partecipazione alla Procedura di aggiudicazione dell'Accordo Quadro e/o per la stipula di quest'ultimo o del Contratto Applicativo;
 - b) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - c) in casi di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi degli artt. 46 e 47 d.el D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000;
 - d) inadempienza accertata alla disciplina concernente la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) impiego di personale non dipendente dell'Appaltatore, salvo che tale personale operi nell'ambito di un Subappalto regolarmente autorizzato dall'Amministrazione Contraente oppure di un Subcontratto tempestivamente comunicato a quest'ultima;
 - f) ricorso a un Subappaltatore senza previo conseguimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Contraente, stipula di rapporti di associazione in partecipazione vietati dal Codice dei Contratti Pubblici, cessione anche parziale del Contratto Applicativo, ricorso a Subcontraenti senza previa effettuazione della comunicazione dei relativi Subcontratti all'Amministrazione Contraente;
 - g) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - h) applicazione di penali di ammontare complessivo superiore al 10% (dieci per cento) del Corrispettivo del Contratto Applicativo; in tali casi, l'Amministrazione Contraente potrà acquisire le prestazioni oggetto del Contratto Applicativo attraverso un altro fornitore, addebitando all'Appaltatore l'eventuale maggior differenza tra il Corrispettivo oggetto del Contratto Applicativo e l'importo effettivamente pagato al nuovo fornitore, salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni;
 - i) prestazioni sostanzialmente difformi rispetto a quanto richiesto dal Contratto Applicativo e/o dai Documenti di Gara;
 - j) quando l'Appaltatore, per qualsiasi ragione non prevista e non giustificata, sospenda l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - k) grave inadempimento agli obblighi sulla tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. nonché di cui agli artt.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti, il Direttore dell'Esecuzione, quando accerta un grave inadempimento dell'Appaltatore alle obbligazioni previste nel presente Contratto Applicativo tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Il Direttore dell'Esecuzione formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione Contraente, su proposta del RUP, dichiarano risolto il Contratto Applicativo ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici.
5. Qualora, al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni di cui al Contratto Applicativo ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto a quanto previsto nel medesimo Contratto Applicativo, il Direttore dell'Esecuzione e il RUP assegnano all'Appaltatore un termine non superiore, salvo casi d'urgenza, a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto tale termine e redatto un apposito processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione Contraente provvederanno a risolvere il Contratto Applicativo ai sensi dell'art. 108, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere al pagamento delle penali.

6. In tutti i casi di risoluzione del Contratto Applicativo, l'Amministrazione Contraente avrà diritto di escutere la garanzia prestata in fase di stipulazione del Contratto Applicativo. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento degli ulteriori danni rispettivamente subiti.
7. In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per le cause indicate nel precedente comma 2, inoltre, l'Amministrazione risolverà il presente Contratto Applicativo.
8. Resta inteso che l'Amministrazione Contraente, in caso di risoluzione del Contratto Applicativo, si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione le predette ipotesi di risoluzione, nel caso in cui le stesse siano conseguite a grave negligenza o malafede dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni al medesimo affidate. In ragione di quanto stabilito nei Documenti di Gara, in caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione per grave inadempimento, l'Amministrazione Contraente si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 110 del Codice dei Contratti Pubblici.
9. È facoltà dell'Amministrazione Contraente, previa contestazione degli addebiti all'Appaltatore, risolvere il Contratto Applicativo per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa in caso di pagamento dei Subcontraenti e/o dei Subappaltatori oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture, salvo diverso accordo tra le Parti.
10. Nei casi di risoluzione del presente Contratto Applicativo da parte dell'Amministrazione Contraente, quest'ultima dovrà comunicare l'avvenuto scioglimento del Contratto Applicativo, a mezzo pec, ad ARIA per le opportune ed eventuali modifiche sul NECA.
11. Le eventuali contestazioni in merito alla legittimità dei provvedimenti di risoluzione del Contratto Applicativo ovvero di quelli con cui viene disposta l'esecuzione d'ufficio delle attività ivi previste non potranno essere invocate dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di eseguire le prestazioni a qualsiasi titolo dovute all'Amministrazione Contraente.

Articolo 18 **(Recesso)**

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione Contraente può recedere dal presente Contratto Applicativo con l'osservanza delle previsioni di cui all'art. 109 del Codice dei Contratti Pubblici.
2. Nel caso di cui al comma precedente, l'Amministrazione Contraente è tenuta a trasmettere all'Appaltatore apposita comunicazione, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, nonché a corrispondere all'Appaltatore il valore delle prestazioni contrattuali eventualmente già eseguite oltre ad una somma pari al 10% (dieci per cento) delle prestazioni contrattuali ancora da eseguire, secondo quanto previsto dall'art. 109, commi 2 e 3, del Codice dei Contratti Pubblici.
3. Fermo quanto previsto nei commi precedenti, l'Amministrazione Contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto Applicativo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) il caso in cui sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto Applicativo, tra cui, in particolare, l'invio da parte dell'Appaltatore di reportistica non rispondente agli effettivi importi fatturati.
4. In tutti i casi di recesso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione Contraente delle prestazioni eseguite correttamente e a regola d'arte, secondo il Corrispettivo e le condizioni previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 codice civile.

5. Qualora ARIA receda dall'Accordo Quadro in una delle ipotesi di recesso previste dal medesimo Accordo Quadro, l'Amministrazione Contraente potrà a sua volta recedere dal presente Contratto Applicativo già stipulato, con una comunicazione da trasmettere all'Appaltatore a mezzo pec.

Articolo 19

(Certificazione del prodotto software e dell'infrastruttura cloud)

1. Le Parti convengono che il prodotto *software* offerto in gara dall'Appaltatore, avente ad oggetto l'Infrastruttura Regionale di Telemedicina, alla data del «*Collaudo del Tenant Pilota*» di cui al paragrafo 6.7 del Capitolato Tecnico, dovrà essere munito del certificato di conformità ai requisiti tecnici previsti dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2017/745/UE del 5 aprile 2017, «*relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)*» (nel prosieguo «**Certificazione MDR**»).
2. Il requisito previsto dal comma 1 del presente articolo verrà considerato sussistente anche se l'Appaltatore, alla data ivi indicata, sia privo di una Certificazione MDR rilasciata ai sensi del citato Regolamento n. 2017/745/UE, ma risulti alternativamente:
 - a) titolare di un certificato rilasciato, in data non anteriore al 27 maggio 2017, da un organismo notificato conformemente alle Direttive del Consiglio dell'Unione Europea n. 90/385/CEE del 20 giugno 1990 e n. 93/42/CEE del 14 giugno 1993, a condizione che tale certificato sia ancora in corso di validità ai sensi dell'art. 120, commi 2, 3-*bis* e 3-*quater* del Regolamento n. 2017/745/UE;
 - b) in possesso di una dichiarazione di conformità redatta ai sensi della citata Direttiva n. 93/42/CEE in data anteriore al 26 maggio 2021, relativamente a dispositivi medici per i quali l'intervento di un organismo notificato nel procedimento di verifica di conformità non è previsto dalla Direttiva n. 93/42/CEE ed è stato, invece, introdotto dal Regolamento n. 2017/745/UE. Tali dispositivi medici si considerano conformi al requisito di cui al comma 1, soltanto qualora non sia ancora scaduto il termine previsto dall'art. 120, comma 3-*ter*, del medesimo Regolamento n. 2017/745/UE e sussistano tutte le condizioni previste dall'art. 120, comma 3-*quater*, del medesimo Regolamento;
 - c) titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio eventualmente rilasciata dalle autorità competenti di uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9, della Direttiva n. 90/385/CEE ovvero ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 13, della Direttiva n. 93/42/CEE, a condizione che tale autorizzazione debba ritenersi ancora efficace ai sensi dell'art. 120, paragrafo 9, del Regolamento n. 2017/745/UE.
3. Con riguardo alle ipotesi di cui al comma precedente, l'Appaltatore, su richiesta dell'Amministrazione Contraente e senza ritardo, dovrà fornire a quest'ultima tutta la documentazione e le informazioni necessarie per verificare l'esistenza dei certificati e/o delle dichiarazioni di conformità di cui al medesimo comma nonché la sussistenza degli ulteriori presupposti e condizioni di cui all'art. 120 del Regolamento n. 2017/745/UE subordinando il mantenimento dell'efficacia degli stessi certificati e/o dichiarazioni.
4. Qualora vengano introdotte nuove disposizioni normative che modifichino il regime di estensione dell'efficacia temporale delle certificazioni e/o dichiarazioni di cui all'art. 120 del Regolamento n. 2017/745/UE ovvero che amplino le categorie di certificazioni e/o dichiarazioni soggette a tale estensione dell'efficacia temporale, le disposizioni normative sopravvenute integreranno di diritto il presente articolo.
5. Alla medesima data di cui al comma 1 del presente articolo, l'Appaltatore dovrà, altresì, essere in possesso della «*qualificazione cloud di livello 2*» (di seguito «**Certificazione QC2**») o superiore e dimostrare che il servizio è erogato tramite una infrastruttura qualificata per il medesimo livello o superiore producendo quindi la «*qualificazione infrastruttura di livello 2*» (d'ora in poi «**Certificazione QI2**») o superiore, rilasciate ai sensi della Determinazione dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale n. 307 del 18 gennaio 2022 nonché ai sensi del «*Regolamento recante i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la PA e le caratteristiche di qualità, sicurezza, performance e scalabilità, portabilità dei servizi cloud per la Pubblica Amministrazione, le modalità di migrazione nonché le modalità di qualificazione dei servizi cloud per la Pubblica Amministrazione*», approvato con Determinazione dell'Agenzia per l'Italia Digitale n. 628 del 15 dicembre 2021.

6. Qualora, alla data menzionata nel comma 1 del presente articolo, il prodotto software dell'Appaltatore risultasse privo della Certificazione MDR ovvero il servizio cloud del medesimo Appaltatore risultasse privo della Certificazione QC2 o della Certificazione QI2, l'Amministrazione Contraente potrà risolvere il presente Contratto Applicativo secondo le modalità e con l'osservanza del procedimento di cui all'art. 17 del medesimo Contratto Applicativo, ferma restando l'applicazione delle penali e il diritto al risarcimento del danno.
7. La Certificazione MDR, la Certificazione QC2 e la Certificazione QI2 dovranno essere mantenute per tutta la durata del presente Contratto Applicativo.
8. Qualora l'Amministrazione Contraente accerti che, durante il periodo di efficacia del presente Contratto Applicativo, la Certificazione MDR, la Certificazione QC2 e la Certificazione QI2 sono state ritirate, revocate o sono comunque divenute inefficaci rispetto al prodotto software dell'Appaltatore, la stessa Amministrazione Contraente ha facoltà di risolvere il medesimo Contratto Applicativo.
9. L'Appaltatore si impegna a realizzare tutti gli sviluppi e le estensioni del prodotto software richiesti dall'Amministrazione Contraente in forza del presente Contratto Applicativo in conformità a quanto previsto dal Regolamento n. 2017/745/UE in merito ai requisiti necessari per il conseguimento della Certificazione MDR nonché ad ottenere, a proprie cura e spese, il rilascio del certificato stesso per conto dell'Amministrazione Contraente.
10. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a porre in essere tutte le attività necessarie per adeguare il servizio e l'infrastruttura cloud ai requisiti tecnici che dovessero essere richiesti, per effetto di modifiche normative sopravvenute, ai fini del mantenimento della Certificazione QI2 e/o della Certificazione QC2.

Articolo 20

(Responsabilità civile e polizza assicurativa)

1. Con la stipula del presente Contratto Applicativo, l'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente cagionati a persone o beni per effetto delle prestazioni contrattuali eseguite dall'Appaltatore stesso, anche avvalendosi di terzi.
2. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e gli adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'Appaltatore è tenuto al ripristino e/o al risarcimento dei danni, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
3. L'Appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dall'Amministrazione Contraente a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti, opere e beni, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del Contratto Applicativo, anche se determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
4. L'Appaltatore assume altresì la responsabilità dei danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del Contratto Applicativo.
5. Se richiesta dall'Amministrazione Contraente l'Appaltatore dovrà presentare la polizza assicurativa prestata in sede di stipula dell'Accordo Quadro, a copertura dei danni derivanti dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.
6. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere l'Amministrazione Contraente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
7. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 21

(Subappalto)

1. In conformità a quanto dichiarato nell'Offerta presentata nell'ambito della Procedura e a quanto riportato nel Piano Operativo trasmesso all'Amministrazione Contraente in risposta al Piano dei Fabbisogni, l'Appaltatore si riserva di affidare in Subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

a) messa a disposizione dell'Infrastruttura Regionale di Telemedicina, come definita dall'art. 2, comma 1, lett. w),

del presente Accordo Quadro;

- b) servizi di televisita;
- c) servizi di teleconsulto;
- d) servizi di teleassistenza;
- e) servizi di telemonitoraggio di livello 1;
- f) servizi di telemonitoraggio di livello 2;
- g) servizi di assistenza e supporto;
- h) servizio di manutenzione evolutiva e supporto specialistico.

L'Appaltatore, conformemente a quanto previsto dall'art. 105, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici comunica all'Amministrazione Contraente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i Subcontratti che non sono Subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del Subcontraente l'importo del Subcontratto nonché l'oggetto delle prestazioni affidate. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del Subcontratto.

2. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai Subcontraenti e/o ai Subappaltatori cui sono state affidate le predette attività.
3. I Subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'Accordo Quadro del Contratto Applicativo i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. L'Appaltatore si impegna a inviare a mezzo pec ovvero a depositare, presso l'Amministrazione Contraente, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del Subappalto:
 - a) la copia autentica del contratto di Subappalto, il quale è corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente estratta dalla documentazione relativa al Contratto Applicativo e indica puntualmente l'ambito operativo del Subappalto sia in termini prestazionali che economici;
 - b) la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia;
 - c) la dichiarazione attestante il possesso, da parte del Subappaltatore, dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara;
 - d) la dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate;
 - e) la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 codice civile con il Subappaltatore;
 - f) ogni altro documento previsto dall'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione Contraente procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando a tal fine un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il Subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del Subappalto.
6. Il Subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione Contraente, della perfetta esecuzione del Contratto Applicativo anche per la parte subappaltata.
7. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al Subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di Subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione Contraente inadempimenti del Subappaltatore; in tal caso, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione Contraente, né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto Applicativo.
9. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore Subappalto.

10. In caso di inadempimento, da parte dell'Appaltatore, agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione Contraente avrà facoltà di risolvere il presente Contratto Applicativo ai sensi del precedente art. 14.
11. Il Subappaltatore, per le prestazioni affidate in Subappalto, deve garantire gli stessi *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto Applicativo. Inoltre, il Subappaltatore deve riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di Subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'Appaltatore.
12. Il pagamento descritto all'art 105, comma 13, del Codice dei Contratti Pubblici è disciplinato dal precedente art. 9 del Contratto Applicativo.
13. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici.
14. In caso di perdita dei requisiti in capo al Subappaltatore, l'autorizzazione al Subappalto verrà meno per effetto di un apposito provvedimento da rilasciarsi ad opera dell'Amministrazione Contraente.
15. A norma di quanto previsto dall'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, la mancata previsione – all'interno del Subcontratto – della clausola con la quale le parti assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il Subcontratto nullo.
16. L'autorizzazione dei Subcontratti rientranti nell'ambito delle attività di cui all'art. 1, comma 53, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 è sottoposta a previa verifica – da parte dell'Amministrazione Contraente – dell'iscrizione dei Subcontraenti nell'elenco di cui all'art. 1, comma 53, Legge n. 190/2012 (*White List*).
17. L'autorizzazione è altresì subordinata alla trasmissione, da parte dell'Appaltatore, delle informazioni relative alla trasparenza e alla tracciabilità dei Subappalti nonché agli esiti delle verifiche sulla regolarità della posizione contributiva dell'operatore economico, nei casi in cui ricorra l'obbligo di verificare la regolarità contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
18. Si applicano al Subappaltatore le disposizioni di cui al precedente art. 10, avente ad oggetto gli «*Obblighi specifici derivanti da PNRR*», in quanto compatibili.

Articolo 22

(Controllo e verifica di regolare esecuzione delle prestazioni)

1. Il Direttore dell'Esecuzione, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, vigilerà che l'esecuzione delle prestazioni avvenga in conformità a tutte le condizioni contrattuali previste nel presente Contratto Applicativo.
2. Le prescrizioni del RUP e/o del Direttore dell'Esecuzione dovranno essere eseguite con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme del Contratto Applicativo e dei Documenti di Gara.
3. Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi servizi più accurati, o di maggior impegno rispetto a quanto previsto, e sempre che il Direttore dell'Esecuzione accetti le prestazioni così realizzate, l'Appaltatore medesimo non avrà diritto ad alcun aumento del prezzo contrattuale. Tali varianti non devono comportare modifiche alla durata delle prestazioni.
4. Il Direttore dell'Esecuzione ha la facoltà di rifiutare le prestazioni o le parti di esse che risultano in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni di cui ai Documenti di Gara. In tal caso, l'Appaltatore ha l'obbligo di realizzare nuovamente le prestazioni richieste tempestivamente e a sua cura e spese.
5. Tutti i prodotti e/o le prestazioni dell'Appaltatore dovranno essere accettati dal Direttore dell'Esecuzione. L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare o di sostituire a proprie spese i prodotti e/o le prestazioni non accettati dal Direttore dell'Esecuzione, salvo il risarcimento di ulteriori danni.
6. L'accettazione da parte del Direttore dell'Esecuzione non pregiudica la contestazione di vizi e/o difetti che dovessero essere rilevati.
7. Tutte le apparecchiature e/o attrezzature e/o strumentazioni necessarie alle verifiche tecniche sono a completo carico dell'Appaltatore.

8. L'Amministrazione Contraente, eventualmente procede alla presa in consegna anticipata delle prestazioni contrattuali o di parti di essi. La presa in consegna non incide su eventuali responsabilità a carico dell'Appaltatore.

Articolo 23

(Divieto di cessione del Contratto Applicativo)

1. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto Applicativo, a pena di nullità della cessione medesima. In caso di violazione di tale divieto, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto Applicativo.
2. Qualora un nuovo operatore economico sia subentrato all'Appaltatore nella titolarità dell'Accordo Quadro a seguito di una delle variazioni soggettive di cui all'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici e previa autorizzazione rilasciata da ARIA ai sensi dell'art. 21 dell'Accordo Quadro, l'Amministrazione Contraente adotterà gli atti necessari al fine di recepire l'avvenuta variazione soggettiva nell'ambito dei Contratti Applicativi da essa conclusi con l'Appaltatore.

Articolo 24

(Riservatezza)

1. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, diritti di autore ed in genere diritti di privativa e/o diritti di proprietà intellettuale spettanti a terzi. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione Contraente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione alla violazione dei citati diritti di brevetto, di autore, di privativa e/o di proprietà intellettuale.
2. L'Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutta la documentazione riguardante l'oggetto del Contratto Applicativo e ad astenersi, salvo esplicito benestare dell'Amministrazione Contraente, dal pubblicare o comunque diffondere fotografie, notizie od articoli sulle informazioni acquisite in relazione all'adempimento del Contratto Applicativo.
3. I termini e le modalità della pubblicizzazione e/o della diffusione dei dati sopra indicati a soggetti terzi, fatta eccezione per le necessità strettamente correlate alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovranno in ogni caso essere preventivamente convenuti con l'Amministrazione Contraente.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza sopra descritto, l'Appaltatore è tenuto a risarcire l'Amministrazione Contraente per tutti i danni che quest'ultima dovesse subire in conseguenza di tale inosservanza.
5. Le previsioni del presente articolo manterranno la loro efficacia anche in caso di scioglimento anticipato del Contratto Applicativo e per un periodo di tre anni.
6. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione Contraente un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione Contraente è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'Appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.
7. Nell'ipotesi in cui un'azione giudiziaria di cui al comma precedente venga effettivamente proposta nei confronti dell'Amministrazione Contraente, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto Applicativo ai sensi del precedente art. 17, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le attività svolte.

Articolo 25

(Referenti dell'Appaltatore)

1. Le Parti danno atto che:
(i) il Responsabile del Procedimento è:

Gianmaria Mancosu

c/o ARES Sardegna – Via Piero della Francesca 1, Selargius (CA)

tel. +393923410679 – email gianmaria.mancosu@aressardegna.it – pec dip.ict@pec.aressardegna.it

(ii) il Referente dell'Appaltatore è:

Oscar Fruet

c/o GPI S.p.A., sede legale: via Ragazzi del'99, n. 13 – 38123 Trento

tel. 0461.381515 - e-mail area.ufficiogare@gpi.it - pec gpi@pec.gpi.it

2. Ciascuna Parte dovrà comunicare all'altra, a mezzo pec ovvero, laddove ciò non sia possibile, tramite raccomandata A/R o fax, l'eventuale sostituzione dei soggetti nominati ai sensi del presente articolo. In ogni caso, l'eventuale sostituzione, anche temporanea, del Referente dell'Appaltatore dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Contraente. Ogni eventuale variazione di tali dati sarà inefficace in carenza di una specifica comunicazione al riguardo fatta secondo le modalità previste dal presente articolo.
3. Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi a ciascuna delle Parti del Contratto Applicativo dovrà essere trasmesso, a mezzo pec ovvero, laddove ciò non sia possibile, tramite raccomandata A/R o fax, alla Parte interessata agli indirizzi di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. L'Appaltatore è obbligato a trasmettere al RUP il nominativo del proprio responsabile tecnico, che dovrà essere sempre presente durante l'esecuzione del Contratto Applicativo, comunicando per iscritto ogni sostituzione che si dovesse eventualmente verificare.
5. Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti commi, l'unico soggetto abilitato a rappresentare a tutti gli effetti l'Appaltatore, interloquendo con il RUP o con le persone da quest'ultimo designate, rimane il Referente dell'Appaltatore.

Articolo 26

(Foro competente)

1. Per tutte le questioni e/o controversie relative ai rapporti tra l'Appaltatore e l'Amministrazione Contraente, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto Applicativo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.
2. In pendenza delle questioni e/o delle controversie di cui al comma 1 del presente articolo, l'Appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione del Contratto Applicativo.

Articolo 27

(Trattamento dei dati e consenso al trattamento)

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi previsti dal Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., da norme di legge e da provvedimenti applicabili, con particolare riguardo all'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.
2. Ai fini del presente articolo, per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
3. I dati sono trattati al fine di dare esecuzione al presente Contratto Applicativo nonché al fine di adempiere ad ogni relativa obbligazione di natura fiscale, contabile ed amministrativa, nonché ad ogni altro obbligo di legge derivante, direttamente o indirettamente, dal medesimo Contratto Applicativo.

4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. e), del Regolamento UE 2016/679, i dati personali potranno essere comunicati ai soggetti operanti per conto del Titolare del Trattamento o comunque sottoposti alla sua autorità. L'elenco dei Responsabili del Trattamento è disponibile presso la sede del Titolare del Trattamento. I dati potranno essere inoltre comunicati a qualsiasi altro terzo soggetto quando la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge, ivi incluso l'ambito di prevenzione/repressione di qualsiasi attività illecita.
5. I dati personali il cui trattamento è necessario per l'esecuzione del Contratto Applicativo saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento, utilizzando come criterio le norme civilistiche relative alla prescrizione.
6. Il conferimento dei dati è finalizzato all'esecuzione del Contratto Applicativo. A tal proposito, gli interessati hanno il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei loro dati personali e godono, ove applicabili, dei diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento n. 2016/679/UE ovvero del diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione al trattamento dei dati personali che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, nonché di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
7. È possibile contattare il Responsabile della Protezione dei Dati dell'Amministrazione Contraente inviando una *e-mail* al seguente indirizzo *e-mail*: dpo.ares@aressardegna.it. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Amministrazione Contraente, con sede in Selargius (CA), Via Piero della Francesca 1, alla quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti inviando una lettera all'indirizzo sopra indicato.
8. Nel caso in cui l'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto Applicativo comporti il trattamento di dati personali, l'Appaltatore si impegna ad effettuare i trattamenti dei dati necessari nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in tema di *privacy* secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli Interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
9. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad effettuare il trattamento secondo le istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, attraverso la sottoscrizione di un apposito contratto di nomina del Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che potrà essere eventualmente allegato al presente Contratto Applicativo.

Articolo 28

(Diritti di proprietà intellettuale sulla soluzione applicativa e sul software sviluppato e garanzia sui software)

1. Durante tutta la durata del Contratti Applicativo, l'Appaltatore dovrà garantire all'Amministrazione Contraente licenze d'uso, per un tempo e per un numero di utenti illimitati, sulla soluzione applicativa avente ad oggetto l'Infrastruttura Regionale di Telemedicina nel suo complesso.
2. Alla scadenza dei Contratti Applicativi, l'Appaltatore riconoscerà a ciascuna singola Amministrazione Contraente licenze d'uso illimitate e perpetue della soluzione applicativa.
3. La titolarità dei dati acquisiti e trattati dall'Appaltatore nonché conservati da quest'ultimo sulla propria infrastruttura *cloud* nel corso dell'erogazione delle prestazioni oggetto del Contratto Applicativo rimarrà in capo all'Amministrazione Contraente. La restituzione e/o migrazione di tali dati al termine del periodo di efficacia del Contratto Applicativo dovranno essere gestite in conformità alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.
4. I moduli software realizzati nell'ambito dell'esecuzione del Contratto Applicativo tramite attività di personalizzazione, sviluppo e/o manutenzione evolutiva della soluzione applicativa dell'Appaltatore, saranno di proprietà dell'Amministrazione Contraente, la quale vanterà su tali moduli i diritti di utilizzo e di sfruttamento economico riconosciuti dalla normativa vigente. L'Amministrazione Contraente avrà altresì diritto alla consegna di tutta la documentazione e dei materiali relativi ai moduli software sviluppati dall'Appaltatore in esecuzione del Contratto Applicativo.
5. Per ogni software rilasciato dall'Appaltatore in esecuzione del Contratto Applicativo, l'Appaltatore medesimo dovrà provvedere all'eliminazione degli eventuali difetti del software realizzato o modificato, alla rimozione di qualsiasi difetto eventualmente prodottosi sulla base dati e sulle interfacce utente nonché a risolvere qualsiasi disallineamento della documentazione, intendendosi incluse tali attività nella garanzia sul software o nei servizi di manutenzione.

6. L'Appaltatore garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto Applicativo sono esenti da virus, essendo state adottate, a tal fine, tutte le opportune cautele.
7. L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere l'Amministrazione Contraente da qualsiasi danno subito da queste ultime in conseguenza dei difetti propri della soluzione applicativa avente ad oggetto l'IRT oppure a causa dei vizi o difetti del software sviluppato in esecuzione del Contratto Applicativo, dai danni causati alle basi dati, alle interfacce utente o derivanti dai disallineamenti della documentazione nonché dalle pretese o rivendicazioni proposte da terzi nei confronti dell'Amministrazione Contraente in relazione ad eventuali violazioni di brevetti, copyright, marchi, diritti d'autore o simili diritti di proprietà intellettuale.
8. Le garanzie e le manleve di cui ai commi precedenti sono prestate dall'Appaltatore, oltre che per il fatto proprio, anche in conseguenza delle azioni od omissioni dei propri Subcontraenti, Subappaltatori e, in generale, di tutti i terzi a qualsiasi titolo, e a qualsiasi livello della Filiera dei Subcontratti, coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Articolo 29

(Oneri fiscali e spese contrattuali)

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che, per legge, sono a carico dell'Amministrazione Contraente, ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto Applicativo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici.
2. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad IVA, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972. Pertanto, al Contratto Applicativo dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore.

Articolo 30

(Disposizioni finali)

1. Il presente Contratto Applicativo ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, e che dichiarano quindi di approvare tali clausole specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Contratto Applicativo non potrà aver luogo e non potrà essere provata se non tramite atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto Applicativo non comporta l'invalidità o l'inefficacia del medesimo atto nel loro complesso.
2. L'omissione o il ritardo dell'Amministrazione Contraente nella richiesta di adempimento del Contratto Applicativo o di singole previsioni in esso contenute non costituisce, in nessun caso, rinuncia ai diritti spettanti all'Amministrazione Contraente, che la medesima potrà comunque esercitare entro gli ordinari termini prescrizione.
3. Salvo che specifiche disposizioni del presente Contratto Applicativo dispongano diversamente, i termini previsti dal Contratto Applicativo medesimo per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali sono da intendersi come giorni solari.



*Il Legale Rappresentante / Il Procuratore Speciale
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e norme collegate*



*Il Legale Rappresentante / Il Procuratore Speciale
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e norme collegate*

Il sottoscritto _____, quale procuratore legale rappresentante dell'Appaltatore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Definizioni); Articolo 2 (Norme regolatrici); Articolo 3 (Oggetto); Articolo 4 (Durata e opzioni contrattuali); Articolo 4-bis (Funzioni di coordinamento di Agenas); Articolo 5 (Modifica del contratto esecutivo durante il periodo di efficacia); Articolo 6 (Corrispettivi); Articolo 7 (Condizioni, termini di Pagamento e Fatturazione); Articolo 8 (Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti); Articolo 9 (Obblighi dell'Appaltatore); Articolo 10 (Obblighi specifici derivanti dal PNRR); Articolo 11 (Trasparenza, Patto di Integrità e Modello di organizzazione, gestione e controllo); Articolo 12 (Obblighi relativi al rapporto di lavoro e obblighi di responsabilità sociale); Articolo 13 (Sospensione e ultimazione delle prestazioni – Penali – Forza Maggiore); Articolo 14 (Verifiche di conformità); Articolo 15 (Garanzia definitiva); Articolo 16 (Clausola di revisione dei prezzi); Articolo 17 (Risoluzione); Articolo 18 (Recesso); Articolo 19 (Certificazione del prodotto software e dell'infrastruttura cloud); Articolo 20 (Responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 21 (Subappalto); Articolo 22 (Controllo e verifica di regolare esecuzione delle prestazioni); Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto); Art. 24 (Riservatezza); Articolo 25 (Referenti dell'Appaltatore); Articolo 26 (Foro competente); Articolo 27 (Trattamento dei dati e consenso al trattamento); Articolo 28 (Diritti di proprietà intellettuale sulla soluzione applicativa e sul software sviluppato e garanzia sul software); Art. 29 (Oneri fiscali e spese contrattuali); Articolo 30 (Disposizioni finali).

[...]

Il Legale Rappresentante / Il Procuratore Speciale

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e norme collegate*